



L' associazione sportiva: come nasce, come si gestisce

Come procedere – Quali obblighi e quali doveri – Quali oneri amministrativi e fiscali



Presentazione

Nel linguaggio corrente comune parliamo di “Società Sportive” riferendoci a quegli enti a base associativa che operano nel variegato e complesso mondo dello sport e che sono la forma aggregante di tutta l'attività dilettantistica nel settore sportivo che riveste un' importante funzione, una valvola di sfogo, non soltanto per i ragazzi, ma anche e particolarmente per le persone non più giovani. In realtà nella maggior parte dei casi dobbiamo parlare di “associazioni sportive”.

Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16.12.1942 con la quale si istituisce il CONI e le associazioni diventano così soggetti dell'ordinamento sportivo stesso.

Parliamo naturalmente di forme aggregate e regolamentate la cui finalità è quella di promuovere l'attività sportiva senza alcun fine economico o come vengono definite “senza scopo di lucro”, regolate e disciplinate espressamente dagli artt. 14-35 Codice Civile (Associazioni riconosciute) e dagli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile (Associazioni non riconosciute) e dall'art. 18 della Costituzione.

Quest'ultima tipologia rappresenta la forma più diffusa per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica in Italia.

Costituire un'associazione sportiva non è difficile e nemmeno costoso: chiunque, con un po' di buona volontà e costanza, ci può riuscire.

Certo che chi si appresta a “**costituire**” una **associazione**, che può assumere le diverse connotazioni di **polisportiva**, di **club** o ancora di un **circolo sportivo**, si trova di fronte una complessità di rapporti giuridici nascenti e problematiche fiscali.

Nasce l'esigenza di evitare possibili contestazioni riguardo al contenuto degli accordi e degli impegni dei Soci, per quella che sarà l'opportunità di formalizzarne la nascita con un atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio stesso ed approvano lo statuto che ne disciplina l'attività futura

In pratica l'associazione è il risultato di un **contratto** fra più persone che hanno uno scopo comune, e decidono di associarsi per perseguirlo.

Ma è complicato costituire una associazione o se guidati possiamo anche noi costruire la nostra associazione per soddisfare le esigenze di un gruppo di amici che vogliono fare sport, magari in un impianto pubblico? Cosa si deve fare?



Riferimenti Legislativi nel mondo sportivo


Il mondo sportivo e le leggi che lo regolamentano sono in continua evoluzione anche perché lo sport in generale sta cambiando; nasce quindi la necessità di regolamentarlo di "guidarlo" anche fiscalmente.

Tale necessità è stata evidenziata dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non Commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale), il quale costituisce il principale punto di riferimento normativo per il mondo dell'associazionismo;

Per quanto riguarda specificatamente il mondo dell'associazionismo sportivo tale decreto legislativo va integrato con l'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 successive modifiche normative (decreto legge 22 marzo 2004 e Decreto legge 186/2004).

Sensibili novità, relative alla disciplina delle associazioni e società sportive, sono state introdotte dall'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, commi 17 e 18, modificato ad opera del decreto-legge 22 marzo 2004, n.72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128.

Tale provvedimento definisce vari aspetti relativi alla disciplina delle anzidette associazioni: le forme giuridiche, i requisiti statutari, le modifiche statutarie, le incompatibilità, la gratuità degli incarichi degli amministratori, i registri per lo sport.



INDICE SOMMARIO

pag.

<u>Presentazione</u>	2
<u>Riferimenti Legislativi nel mondo sportivo</u>	3
<u>Capitolo 1 - Le varie forme per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica</u>	6
- Premessa	
- Le associazioni riconosciute	
- L'associazione non riconosciuta. – Gli elementi costitutivi	
- La Polisportiva	
- S.R.L. Sportive Dilettantistiche	
- Domande	
<u>Capitolo 2 - La costituzione di una A.S.D. non riconosciuta</u>	11
- Atto costitutivo	
- Lo statuto	
- Gli organi sociali	
- Libri sociali	
- Richiedere il Codice Fiscale	
- Registrare l'atto costitutivo e lo statuto	
- Richiedere la partita IVA	
- L'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia	
- L'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata	
- Domande	
<u>Capitolo 3 - Le agevolazioni fiscali – Regimi contabili</u>	20
- Le principali agevolazioni fiscali applicabili	
- Aspetti legislativi per il settore sportivo: Il Registro CONI	
- Le attività svolte da una Associazione Sportiva Dilettantistica	
- Gli aspetti amministrativi e contabili degli enti sportivi	
- Domande	
<u>Capitolo 4 - Il Modello E.A.S.</u>	29
- Modello di comunicazione dei dati rilevati ai fini fiscali relativo agli enti associativi	
- Domande	
<u>Capitolo 5 - Responsabilità</u>	32
- La responsabilità dei dirigenti e/o amministratori di enti sportivi	
- La responsabilità del Presidente nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche non riconosciute giuridicamente	
- La responsabilità degli enti sportivi verso i propri tesserati	
- La responsabilità degli enti sportivi verso i terzi	
- Gli aspetti amministrativi e contabili degli enti sportivi	
- Domande	
<u>Capitolo 6 - Obblighi Fiscali</u>	37
- Premessa	
- Imposte Dirette	
- Modalità di Presentazione (Come si presenta la Dichiarazione)	
- Versamento delle Imposte	
- Acconti	
- Versamenti Minimi	
- Modello F24	
- Domande	

Capitolo 7 – Autorizzazioni: Pubblicità Somministrazione bevande e alimenti 43

- Premessa
- Installazione di cartelloni pubblicitari all'interno di un impianto sportivo comunale (coperti o scoperti)
- Domande

Capitolo 8 – Tutela Sanitaria 46

- Come l'Associazione Sportiva dilettantistica tutela la salute degli associati? E come tutelare la salute degli atleti?
- Legislazione in materia di tutela sanitaria
- Idoneità all'attività sportiva non agonistica
- Idoneità all'attività sportiva agonistica
- Responsabilità dell'associazione
- Domande
- Sitografia

Riferimenti Normativi 50

Allegati 53



Palasport Taliercio

CAPITOLO PRIMO LE VARIE FORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Premessa

L'associazione è una formazione sociale consensuale di cui si interessa l'art. 2 della Costituzione.

L'associazione è composta da una pluralità organizzata di persone che perseguono uno scopo comune. Essa prende vita da un atto di autonomia contrattuale, un contratto di comunione di scopo in cui le parti mirano al raggiungimento di un fine comune a tutti coloro che aderiscono all'associazione.

Si analizzano di seguito gli elementi che in concreto caratterizzano il contratto di associazione rispetto ad altri contratti.

Il primo elemento è lo SCOPO.

Ciò che distingue un'associazione da una società è individuabile nell'art. 2247 del c.c., il quale, tra i requisiti del contratto di società, richiama lo scopo di dividere tra i soci gli utili derivanti dall'esercizio di un'attività economica, mentre in una associazione ogni profitto deve essere destinato allo scopo sociale, uno scopo teso cioè alla soddisfazione di bisogni di natura ideale e comunque di natura non economica.

In una associazione i contributi versati dagli associati sono a fondo perduto e gli associati che recedono dal vincolo sociale o che siano esclusi non possono ottenere la restituzione dei contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione (artt. 24 e 37 c.c.).

Pertanto, ciò che distingue una associazione da una società è l'intento o meno di dividerne i profitti.

Un altro elemento che caratterizza l'associazione oltre allo scopo, è la sua struttura:

si parla a questo proposito di rapporto associativo a struttura aperta, intendendo che tutti coloro che condividono gli scopi associativi possono chiedere di far parte dell'associazione senza che ciò comporti una modifica dell'atto costitutivo.

L'associazione inoltre ha una propria struttura organizzativa interna composta da alcuni organi obbligatori: **l'assemblea dei soci** e **gli amministratori**.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione all'interno del quale si forma la volontà del gruppo.

Gli amministratori hanno il compito di amministrare e di dare esecuzione alle volontà espresse in sede di assemblea.

Dopo aver esaminato le caratteristiche generali di un'associazione, si entrerà ora più nel dettaglio, iniziando ad operare una suddivisione all'interno della figura dell'associazione tra **associazioni riconosciute** e **associazioni non riconosciute**, che consentirà di esaminare altri aspetti e di approfondire gli elementi già tratteggiati.

Le finalità di un **Ente non Commerciale che svolge attività sportiva dilettantistica** devono avere nell'oggetto sociale: **l'organizzazione, la pratica e la diffusione di una disciplina sportiva**, compresa l'attività didattica, anche con la partecipazione a campionati tornei e così via e per la realizzazione dell'oggetto sociale potrà organizzare convegni, tavole rotonde, ottenere sponsorizzazioni, etc. o semplicemente chiedere una palestra comunale per praticare una attività sportiva a carattere amatoriale.

Gli Enti Non Commerciali, in generale, possono essere costituiti nelle seguenti forme:

- a) quelli in senso stretto, istituiti per legge, o riconosciuti, quindi **dotati di personalità giuridica** come, ad es.:
- le associazioni riconosciute;
 - le fondazioni

- b) le altre organizzazioni **prive della personalità giuridica** come, ad es.:
- le **associazioni non riconosciute** (sportive, ricreative, culturali, etc.);
 - i comitati;
 - i circoli;
 - le congregazioni
 - etc.

A seguito della disposizione normativa introdotta con l'art. 90 co. 17 L. 289/2002 possono essere costituite società ed associazioni aventi finalità sportiva dilettantistica in una delle seguenti forme:

- associazione sportiva **con personalità giuridica**,
- associazione sportiva **priva di personalità giuridica**,
- società sportiva **di capitali, senza fine di lucro** (S.p.A., S.r.l., e con il D.L. n. 72/2004 anche le cooperative).

Le associazioni riconosciute

Le Associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato, attraverso un provvedimento, il riconoscimento appunto, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno ottenuto, nel caso in cui siano rispettati determinati requisiti.

Le prerogative principali che vengono ottenute attraverso il riconoscimento sono tre:

1. la cosiddetta **autonomia patrimoniale**, ovvero la distinzione netta che si viene a creare tra patrimonio dell'associazione e quello degli associati e degli amministratori;
2. la **limitazione della responsabilità in capo agli amministratori** per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione;
3. la **possibilità per l'associazione di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili**.

Se si intende costituire un'associazione che miri al riconoscimento la forma deve essere quella dell'**atto pubblico**.

L'atto costitutivo deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti ed obblighi degli associati e le condizioni richieste per la loro ammissione.

L'associazione non riconosciuta. - Gli elementi costitutivi

L'associazione può definirsi un organismo unitario, considerato dall'ordinamento quale soggetto di diritto, come un ente fornito di capacità propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo, anche se privo di personalità giuridica.

Gli elementi necessari alla sussistenza di tale fattispecie sono:

- la pluralità di persone fisiche (elemento personale);
- il patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale);
- lo scopo istituzionale.

Il contratto di associazione è un atto di autonomia contrattuale, dove le parti possono essere due o più di due e dove, in ogni caso, le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.

Lo scopo dell'associazione è di natura ideale e, comunque, di **natura non economica**, in antitesi con le società lucrative (che perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati con l'esercizio di un'attività economica) e con le società cooperative (il cui scopo mutualistico, pur diverso da quello lucrativo, resta sempre uno scopo di natura economica).

Questo principio viene recepito dallo statuto del Coni che prevede, ai fini del riconoscimento sportivo, che le associazioni sportive: «non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità».

La limitazione relativa allo scopo non significa, però, imporre vincoli al tipo d'attività che l'associazione esercita: un ente associativo può infatti ben svolgere un'attività di natura economica, purché sia strumentale al raggiungimento dello scopo.

Il riconoscimento giuridico

Con il nuovo regolamento per il riconoscimento della personalità giuridica introdotto dal D.P.R. n. 361/2000 è stato istituito, presso le Prefetture e presso le Regioni per talune categorie di enti, il Registro delle persone giuridiche private. Tale Registro delle persone giuridiche è strutturato sul modello del Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Quale conseguenza dell'istituzione citata sono stati soppressi i corrispondenti Registri tenuti dai Tribunali delle città capoluogo di provincia.

L'acquisto della personalità giuridica in capo alle associazioni, alle fondazioni e alle altre istituzioni di carattere privato avviene mediante il riconoscimento attuato con l'iscrizione nel Registro.

La domanda di iscrizione, sottoscritta da chi esercita la rappresentanza dell'ente, deve essere presentata alla prefettura nella cui provincia l'ente ha sede e deve essere corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il riconoscimento è subordinato all'osservanza delle prescrizioni normative per la costituzione dell'ente, alla possibilità e liceità dello scopo ed alla sussistenza di un patrimonio adeguato per la relativa realizzazione, che per quanto riguarda la Regione Veneto, l'ammontare richiesto è indicativamente pari a euro 50.000 (il capitale sociale richiesto per costituire una S.r.l. Sportiva Dilettantistica è pari a euro 10.000).



La polisportiva

Il termine "polisportiva" si riferisce, normalmente, ad una associazione sportiva, riconosciuta o no, caratterizzata dallo svolgimento di diverse discipline sportive.

La polisportiva si costituisce quindi secondo le fattispecie tipiche delle associazioni. Può:

- essere composta da persone fisiche associate
- avere natura di associazione di secondo livello, dove gli associati sono altre associazioni sportive, ognuna delle quali pratica uno specifico sport.

Nel primo caso, la polisportiva può essere suddivisa in sezioni, dotate o meno di autonomia finanziaria, ma comunque tenute alla redazione di un unico bilancio consolidato.

Nei confronti delle varie Federazioni sportive nazionali risponde l'organo amministrativo della polisportiva. Può essere nominato un responsabile o un coordinatore di sezione, che risponde del proprio operato al consiglio direttivo della polisportiva.

L'assemblea dei soci è formata da tutte le persone fisiche socie, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ciò comporta, di solito, un "prevalere" decisionale da parte degli "sport" più popolari rispetto agli altri.

Tutti i diritti sportivi e le conseguenti responsabilità dell'attività delle singole sezioni ricadono, comunque, in capo al consiglio direttivo della polisportiva.

Il riconoscimento ai fini sportivi avviene per ogni singola sezione che lo richiede utilizzando la seguente denominazione "Polisportiva XXXXX dilettantistica sezione YYYYYY".

Nel secondo caso, invece, ogni singolo associato, a sua volta dotato di soggettività, ha una propria affiliazione. Della propria attività risponde esclusivamente la compagine associativa dell'associazione aderente mentre il bilancio della polisportiva è formato, esclusivamente, dai proventi propri dell'ente. Tale soluzione si percorre, di solito, nella gestione di un impianto sportivo, dove le varie associazioni che lo utilizzano si riuniscono per ottenere dall'ente proprietario la delega alla gestione dello stesso

S.R.L Sportiva Dilettantistica

L'articolo 90 comma 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha introdotto una **nuova tipologia di società di capitali operante nel settore dello sport dilettantistico** che si caratterizza per le finalità non lucrative.

L'articolo 90 in oggetto e la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003 hanno dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle società sportive dilettantistiche.

Tali requisiti sono:

- l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica

(art. 90 comma 17). Le società sportive dilettantistiche potranno, alla luce della recente legge 22 marzo 2004 n. 72, assumere la forma di società sportiva di capitali o società cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, (quindi con atto notarile) ad eccezione di quelle che contrastano con la finalità non lucrativa;

- l'inserimento, nello statuto e nell'atto costitutivo, delle seguenti clausole:

- a. la denominazione;
- b. l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta;
- e. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- f. le modalità di scioglimento dell'associazione;
- g. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.

L'assenza formale di tali clausole oltre alla loro inosservanza di fatto renderanno inapplicabili i benefici introdotti dall'art. 90.

La società sportiva di capitali è, a tutti gli effetti una società che deve costituirsi e gestirsi secondo i principi stabiliti dal libro quinto del codice civile. Essa deve quindi necessariamente costituirsi per **atto pubblico, sottoscrivere il capitale sociale** minimo previsto per i vari tipi di società, redigere il **bilancio di esercizio** secondo i principi contabili del citato codice e di quelli dell'Unione europea, rispettare le modalità di iscrizione e deposito degli atti presso le competenti **Camere di Commercio**.

A differenza delle "altre", la società sportiva di capitali deve, però, escludere ogni forma di possibile riparto, diretto o indiretto di utili e rispettare anche le indicazioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 90 della legge numero 289/02.

* **

DOMANDE

Come si chiude un'associazione sportiva?

L'associazione non riconosciuta si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, quali:

- la scadenza dell'eventuale termine di durata,
- la deliberazione in tal senso dell'assemblea,
- il raggiungimento dello scopo,
- la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
- il venire meno di tutti gli associati.

Il verificarsi di una delle suddette cause non determina, però, l'estinzione dell'associazione, ma colloca questa in uno «stato di liquidazione»: si dovrà quindi provvedere ad esigere i crediti e a pagare i debiti previa vendita, se necessaria, dei beni dell'associazione e, solo quando tutti i debiti siano stati pagati, si determina la vera e propria estinzione dell'ente. Se dopo le operazioni di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto o secondo deliberazione assembleare per finalità di natura sportiva.

È, comunque, da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati superstiti, incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione.

L'organo competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale devoluzione del suo patrimonio residuo è l'assemblea degli associati che, secondo quanto dispone l'articolo 23, comma 3, del Codice civile, delibera validamente con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati stessi.

È possibile costituire un'associazione sportiva in forma di Onlus?

*Sono considerate **Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale** (in sigla, Onlus), le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società che prevedano espressamente lo svolgimento di attività in determinati settori, tra i quali è effettivamente ricompreso anche lo "sport dilettantistico" e che, tra l'altro, perseguono esclusivamente "finalità di solidarietà sociale". Per quanto riguarda le associazioni sportive, tali finalità si intendono perseguite solo ove l'attività sia "diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari". Pertanto, le associazioni sportive potranno definirsi Onlus nel solo ed unico caso in cui la loro attività prevalente sia rivolta a soggetti in condizioni di disagio come meglio sopra descritte.*

Quali sono le regole per le società di capitali sportive dilettantistiche?

Per le società non vale la distinzione fra i diversi tipi di reddito ma tutta l'attività è ricondotta al reddito d'impresa.

Conseguentemente, vi è sempre l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (anche se l'attività d'impresa ha chiuso l'esercizio in perdita) e di applicare l'Ires.

Anche se le società di capitali sportive dilettantistiche possono usufruire delle stesse agevolazioni fiscali previste per le associazioni, ai fini civilistici devono sottostare alle regole previste dal Codice Civile.



CAPITOLO SECONDO

LA COSTITUZIONE DI UNA A.S.D. NON RICONOSCIUTA

Atto Costitutivo

Dopo avere preso visione di alcune delle forme più comuni di associazioni cerchiamo di costruire il percorso per la costituzione della forma più semplice di associazione sportiva ad esempio per poter usufruire di spazi sportivi su palestre comunali.

La prima cosa da fare è redigere un **Atto Costitutivo** nel quale viene indicato:

- dove e quando l'associazione viene costituita;
- chi sono i Soci fondatori;
- come viene denominata l'associazione;
- chi sono i primi componenti degli organi di controllo dell'associazione;
- lo Statuto dell'associazione, che deve essere allegato.

L'associazione deve poi essere resa nota allo Stato per poter operare nel rispetto delle leggi: infatti nella Costituzione della Repubblica Italiana è sancito il diritto di associazione che non è in alcun modo limitabile dalle leggi, ma contemporaneamente sono proibite le società segrete.

Le modalità di notifica dell'esistenza di un'associazione sono varie e dipendono da vari fattori di dettaglio che sarebbe troppo lungo spiegare in questa sede: basti sapere che le modalità applicabili ai casi più semplici sono due, e cioè

- **Scrittura privata registrata:** l'atto costitutivo, redatto dai soci fondatori, viene depositato dal presidente (cioè il legale rappresentante della neo-costituita associazione) presso l'Ufficio del Registro competente per territorio. Questa modalità è certamente più economica (occorre pagare la sola imposta di registro di circa 168 Euro ed i bolli da apporre ai documenti) poiché non richiede la prestazione di un notaio (in quanto non è obbligatoria);
- **Scrittura privata autenticata:** l'atto costitutivo viene autenticato da un notaio oppure da un altro pubblico ufficiale autorizzato (ad esempio un funzionario comunale) che certifica che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità dei sottoscrittori. Il notaio provvede poi agli adempimenti necessari.

Contemporaneamente alla costituzione dell'associazione è necessario aprire per essa un **codice fiscale** compilando ad opera del presidente un **apposito modulo**, disponibile anche presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Statuto

Lo **Statuto** si accompagna all'atto costitutivo ed è il documento che regola la vita ed il funzionamento dell'associazione e deve recepire le clausole di cui al D.Lgs. 460/97, all'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. n. 72/04, art. 4-bis, convertito nella L. 128/04).

La logica della sua stesura è semplice: poiché ogni associazione è costituita da persone, i soci, questi vengono definiti nelle loro qualifiche, diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Poi, non essendo possibile di principio una gestione assembleare dell'associazione (alla quale non può essere posto limite nel numero di soci), vengono definiti gli **organi sociali** attraverso i quali, mediante un meccanismo di delega, i soci garantiscono il funzionamento dell'associazione.

Infine vengono descritte le **modalità di gestione del patrimonio e delle entrate**, nonché le **modalità di eventuale scioglimento** dell'associazione e conseguente liquidazione dei beni.

Gli Organi Sociali

Gli **organi sociali** indispensabili al corretto funzionamento di un'associazione sono:

- **L'assemblea dei soci**: è l'organo principale dell'associazione, al quale tutti i soci hanno diritto insopprimibile (ossia non limitabile da nessuna clausola) di partecipare. Gli amministratori dell'associazione hanno il potere-dovere di convocare l'assemblea almeno una volta l'anno



per rendere conto dei propri atti gestionali attraverso l'approvazione del bilancio. Peraltro i soci hanno a loro volta il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea, con richiesta motivata da almeno un decimo del totale di essi. Poiché le modalità di convocazione dell'assemblea, se errate, possono provocare l'invalidazione della stessa è lo statuto che normalmente descrive in dettaglio cosa e come fare.

L'assemblea ha competenze che non possono essere delegate ad altri organi: ad esempio la nomina e la revoca degli amministratori, la modifica dello statuto, l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, lo scioglimento anticipato dell'associazione.

- **L'organo amministrativo**, che può essere denominato nei modi più diversi (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), può essere costituito anche da più organi (collegiali o costituiti da un singolo individuo) con competenze diverse ancorché coordinate.

Va da sé che una piccola associazione non ha ragione di avere organi amministrativi che richiedano legioni di soci ad occuparne le sedie: ad esempio, oltre al presidente che è anche il legale rappresentante, se non diversamente prescritto dallo statuto (che va quindi redatto con attenzione) bastano un consigliere ed un vicepresidente.

- Possono poi esistere i cosiddetti **organi di controllo**, che possono essere di tipo amministrativo (ad esempio il collegio dei revisori dei conti) o disciplinare (collegio dei probiviri, commissione di disciplina, ecc.).

Ancorché non obbligatori gli organi di controllo possono rendersi necessari quando le associazioni prevedono di assumere una dimensione non banale andando incontro per questo ad una vita associativa di una certa complessità.

Il **patrimonio** dell'associazione viene costituito all'atto della sua nascita (se si decide di farlo) mediante conferimento di beni o denaro da parte dei fondatori, e successivamente attraverso le entrate provenienti dal funzionamento corrente.

Per potersi classificare come **ente non commerciale** (in termini puramente fiscali, e quindi poter usufruire dei regimi agevolativi previsti per questi casi) un'associazione deve avere fonti di entrata così classificate (e specificate nello statuto):

- Quote di iscrizione all'associazione;
- Contributi annuali dei soci, ordinari e straordinari;
- Versamenti volontari dei soci;
- Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
- Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati.

I Libri Sociali

La disciplina civilistica dell'associazione non riconosciuta, e cioè priva di personalità giuridica (artt. 36 e segg. del codice civile), non prevede specifici obblighi di tipo contabile.

E' necessario, quindi, per individuare i libri ed i registri che ogni associazione sportiva deve istituire, fare riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dallo statuto.



D'altra parte il legislatore ha attribuito una precisa funzione normativa agli "accordi tra gli associati" che rappresentano la vera "fonte primaria" per la disciplina del fenomeno associativo. In sostanza, oltre alle previsioni contenute negli artt. 36 e segg. del c.c., assume valenza prioritaria ciò che hanno concretamente stabilito gli associati, ed il medesimo principio dovrà trovare applicazione per individuare, almeno in parte, i libri e le scritture contabili obbligatorie.

La soluzione prospettata (riferimento allo statuto) sembra essere l'unica praticabile in quanto le disposizioni degli articoli 2421 e 2490 del Codice Civile prevedono l'obbligo dei libri sociali solo per le società di capitali (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l.), senza preoccuparsi, invece, degli enti aventi natura associativa.

Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto ovvero, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, risulterà comunque opportuna l'istituzione di un **adeguato sistema contabile** e di **registri con il preciso intento di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'associazione** così come previsti dal medesimo statuto.

In questo modo sarà altresì possibile realizzare una forma di trasparenza nei confronti dei soci dell'associazione, dimostrare l'esistenza stessa dell'associazione e l'esercizio di una attività senza scopo di lucro e per verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dallo statuto sociale.

I **Libri Sociali** sono la memoria storica delle attività dell'associazione sia verso i soci che verso terzi, e sono indispensabili per stabilire le responsabilità all'interno del sodalizio.

Ovvio che una tenuta ordinata e precisa dei libri sociali, quali essi siano, risulta nella piena trasparenza della gestione operativa ed amministrativa dell'associazione.

Oltre alla documentazione necessaria ai fini fiscali, che qui non discutiamo, vi sono alcuni libri sociali che rappresentano effettivamente la vita associativa essi sono:

- **Libro Soci:** riporta i dati, ordinati cronologicamente, dei soci. Devono essere riportati in esso i dati anagrafici del singolo socio, la data di affiliazione, i rinnovi periodici, l'eventuale decadenza;
- **Libro verbale degli Organi Direttivi:** riporta il resoconto delle riunioni degli organi direttivi del sodalizio, le decisioni prese ed è controfirmato dal presidente e dal segretario della singola seduta, con l'approvazione dell'organo direttivo stesso;
- **Libro Verbale dell'Assemblea dei Soci:** riporta la verbalizzazione delle assemblee con firma del presidente e del segretario, con l'approvazione dell'organo direttivo;
- **Libro verbale di ogni altro organo sociale definito dallo statuto:** per ogni organo definito dallo statuto, ne riporta i verbali di riunione e le decisioni prese.

I libri sociali **non sono soggetti all'obbligo di vidimazione** per cui possono essere redatti con una certa libertà di forma, ancorché sia richiesto che siano ordinati, leggibili e non presentino alterazioni o contraffazioni.

Nel caso si voglia usufruire dei vantaggi della vidimazione, come ad esempio la certezza della data di assunzione dell'atto contenuto, è compito del legale rappresentante (salvo diversa disposizione statutaria) curarne la redazione nei termini di legge.

Peraltro lo Statuto può prevedere anche regole per la tenuta dei libri sociali, limitatamente alla diligenza ed ad aspetti tecnici (ad esempio tipo del supporto: registro, fogli numerati, fogli mobili staccati, ecc.) al fine di rispettare il requisito di trasparenza e documentazione verso i soci e verso

terzi delle attività sociali. In caso lo statuto non regoli la tenuta dei libri sociali si fa riferimento al Codice Civile.

Richiedere il Codice fiscale

Il codice fiscale è indispensabile per la gestione fiscale dell'associazione, di qualsiasi tipo essa sia: esistono infatti vari regimi fiscali cui aderire, ed alcuni sono fortemente semplificati per meglio aderire alle necessità delle piccole associazioni senza fini di lucro quali, ad esempio possono essere le società sportive dilettantistiche che sono il nostro caso tipico.

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini tributari.

L'espletamento di qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, pubblicità e sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile etc.) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) richiede, quindi, l'indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.

La domanda va firmata e presentata dal legale rappresentante dell'associazione (il Presidente) che, tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso l'**Agenzia delle Entrate** purché munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante utilizzando il Modello AA5/5 (di cui si allega un esempio compilato) all'Agenzia delle Entrate (competente per territorio in base alla sede legale dell'associazione).

Unitamente al modello AA5/5 va allegata copia dello Statuto sociale e del Verbale dell'Assemblea dei soci (con nomina del presidente) in fotocopia.

A Venezia 1 viene richiesta la compilazione di un apposito modello per la "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati" accompagnato dal documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Il rilascio del Codice Fiscale è gratuito.

Note al Modello AA5/5

Quadro A: barrare casella 1 Attribuzione codice fiscale

Quadro B: Dati relativi al soggetto d'imposta:

- nel campo Denominazione scrivere quella della associazione come indicato in Statuto;
- nel campo descrizione attività descrivere l'ambito di intervento dell'Associazione (es. culturale, ricreativo, ecc)

- nel campo cod. attività individuare quello più rispondente alla propria attività istituzionale dall'elenco classificazione delle attività economiche Atecofin qui esposta:

Classificazione delle attività economiche Atecofin 2007

Codici attività

Dal 1° gennaio 2008 sono in vigore i nuovi codice attività.

Si possono utilizzare i seguenti codici:

85.52.01	Corsi di danza
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.90	Gestione di altri imp. sportivi nca
93.11.30	Gestione di imp. sportivi polivalenti
93.13.00	Gestione di palestre
93.11.90	Gestione di altri imp.sportivi nca
93.19.10	Enti e organiz. promoz.eventi sport.
93.19.99	Altre attività sportive nca
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
93.19.99	Altre attività sportive nca
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
93.12.00	Attività di club sportivi

93.19.99 Altre attività sportive nca

- nel campo natura giuridica uno dei seguenti codici che differenziano l'associazione a seconda che sia in possesso della personalità giuridica o meno:

- 8: Associazioni riconosciute
- 12: Associazioni non riconosciute e comitati

- nel campo termine approvazione bilancio scrivere quanto previsto dallo statuto (es. 30 /04)

- nel campo dichiarazione Iva indicare NO

- nel riquadro sede legale: la sede dell'associazione come stabilita dallo statuto. Quadro C: inserire i dati del Presidente, scrivendo al campo carica 01 (codice che identifica il rappresentante legale) e ignorando il campo inizio procedimento.

Ogni qualvolta **si verifichi una variazione nel nome del Presidente o della sede**, vanno comunicati entro i 30 giorni successivi i nuovi dati all'Agenzia delle Entrate, perché siano modificati su tale "certificato".

Registrare l'atto costitutivo e lo statuto

Una volta richiesto il codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate di competenza, si può procedere alla registrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto presso la stessa.

La procedura di registrazione degli atti è un atto facoltativo. La registrazione diviene obbligatoria nel momento in cui si decida di usufruire delle agevolazioni fiscali concesse al mondo sportivo, di cui si parlerà in seguito.

Non essendo prevista una forma particolare per l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta, è possibile stipularlo e semplicemente registrarlo presso l'Agenzia delle Entrate della propria zona. Esso acquisterà così la forma giuridica di scrittura privata registrata.



Richiedere la Partita IVA

La partita Iva è necessaria **solo se le associazioni sportive dilettantistiche svolgono attività commerciale abituale** (artt. 1 e 5 D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto l'apertura della partita Iva è solo un atto eventuale da parte del sodalizio.

Non sono infatti tenuti

L'associazione che possieda un patrimonio e voglia conseguire la Personalità giuridica, dovrà stipulare l'atto in forma di atto pubblico alla presenza di un notaio. Prima di richiedere all'ufficio la registrazione della scrittura privata, si devono pagare le imposte dovute utilizzando il modello F23 (le organizzazioni di volontariato che si iscrivono al Registro del Volontariato ne sono esenti, salvo per i diritti di segreteria che sono a carico di tutti). Il pagamento va effettuato in banca, alla posta o presso il concessionario della riscossione. Una volta effettuato il pagamento, il contribuente deve presentare all'Ufficio: l'atto da registrare, in almeno due originali, su ognuno dei quali vanno applicate le marche da bollo (bollo da 14,62 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe, di entrambe le copie. Le Organizzazioni di volontariato e le Onlus ne sono esenti); i modelli di richiesta di registrazione (mod. 69 e mod. RR); la ricevuta di versamento (copia del modello F23). L'Ufficio registra l'atto, trattiene un originale e restituisce l'altro. La registrazione avviene in tempo reale o in differita, a seconda dell'organizzazione dell'Ufficio. L'elenco degli Uffici locali delle Entrate del Comune di Venezia sono:

-**VENEZIA 1**, San Marco 3538 – Campo S. Angelo, Cod. Ufficio 847, Tel. 041/2718111, E-mail: ul.veneziam1@agenziaentrate.it, competenza territoriale: Cavallino-Treporti, Venezia

- **VENEZIA 2 (Marghera)**, Via G. De Marchi, 16, Cod. Ufficio 848, Tel. 041/3693411, E-mail: ul.veneziam2@agenziaentrate.it competenza territoriale: Campagna Lupia, Camponogara, Dolo, Fiesso D'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo.

all'apertura della partita Iva tutte quelle associazioni sportive dilettantistiche che esercitano esclusivamente attività istituzionale o attività commerciale in maniera occasionale, vale a dire associazioni che, di norma, vivono esclusivamente di entrate di natura istituzionale e svolgono in maniera episodica e non programmata iniziative tramite le quali possono conseguire proventi di natura commerciale.

L'ente che intraprende un'attività economica non occasionale, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, deve segnalarlo all'Agenzia delle Entrate presentando l'apposito modello AA7/9 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

All'atto della dichiarazione l'Ufficio attribuisce il numero di partita Iva che, per effetto delle novità introdotte dal D.P.R. n. 404/2001 resta invariato fino al momento della cessazione dell'attività anche in caso di mutamento del domicilio fiscale del contribuente. Il numero di partita Iva attribuito deve essere indicato nelle dichiarazioni, nei documenti e nei versamenti indirizzati all'Ufficio, nella *home page* dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Per un'associazione sportiva dilettantistica si presume che la stipula e la conclusione di un contratto di sponsorizzazione sportivo non possa essere considerata occasionale ma rientra nelle attività di natura commerciale.

All'interno del suddetto modello bisogna indicare il numero di Codice Fiscale e la data di inizio dell'attività commerciale.

Alla domanda di attribuzione della Partita IVA deve essere allegato lo statuto dell'associazione.

La presentazione della domanda può avvenire con diverse modalità.

Presentazione diretta

Nel caso di presentazione diretta la dichiarazione di inizio attività deve essere prodotta in duplice esemplare. Il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica deve esibire all'atto di presentazione della dichiarazione un documento di riconoscimento. Nel caso di delega, il rappresentante legale deve apporre la propria firma nell'apposito spazio ed indicare il nominativo del delegato.

Presentazione a mezzo posta

Nella presentazione a mezzo posta va utilizzato, un unico esemplare. La spedizione deve avvenire mediante raccomandata di riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui è spedita la raccomandata e la prova dell'avvenuta presentazione è data dalla ricevuta di spedizione.

Presentazione per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato

Chi sceglie di trasmettere direttamente la dichiarazione deve obbligatoriamente avvalersi del servizio telematico Entratel o Fisconline seguendo le regole tecniche di trasmissione contenute negli allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile (di cui si parlerà nell'apposita sezione) e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile adottato. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

I regimi contabili previsti, di cui si parlerà dettagliatamente da pag. 23 e seguenti, sono:

- il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91;
- il regime forfetario (art. 145 del D.P.R. n. 917/86);
- il regime di contabilità semplificata (art. 18 del D.P.R. n. 600/73);
- il regime della contabilità ordinaria (articoli 14, 15, 16, 20 del D.P.R. n. 600/73).

La scelta di un particolare regime non è definitiva, in quanto l'associazione potrà decidere di passare ad un diverso sistema di rilevazione contabile se vengono meno i presupposti che hanno determinato la scelta iniziale (es. per l'aumento dei volumi dei proventi commerciali).

L'Albo delle Associazioni del Comune di Venezia

L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni permette alle associazioni di collaborare con i settori dell'Amministrazione Comunale che si occupano di attività attinenti lo statuto dell'associazione (culturali, sportive, turistiche, ecc.) e di richiedere eventuali contributi.

L'iscrizione è possibile solo per le associazioni con sede nel Comune di Venezia e senza scopo di lucro.

Alla domanda, in marca da bollo da Euro 14,62, su modulo prestampato disponibile anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Venezia, vanno allegati:

- eventuale fotocopia dell'iscrizione all'albo regionale (l'iscrizione a tale albo è obbligatoria solo per le associazioni il cui scopo è il volontariato con fini di solidarietà; in tale caso la domanda di iscrizione è esente da bollo);
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto (redatto da un notaio o registrato all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate);
- copia codice fiscale;
- elenco cariche sociali (presidente, vice presidente, consiglio direttivo, ecc.);
- copia verbali di nomina.

La domanda va presentata all'ufficio **Protocollo Generale** del Comune di Venezia al seguente indirizzo:

Comune di Venezia - Direzione Interdipartimentale Affari Istituzionali e Supporto Organi-
Servizio Supporto Consiglio Comunale

Ca' Farsetti, San Marco 4136, - 30124 - VENEZIA (VE)

Telefono: 041/2748304

Affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata

Il **Registro** è lo strumento che il Consiglio Nazionale del **CONI** ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, si può ottenere esclusivamente mediante l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ed alle Discipline Sportive Associate (DSA).

Per l'affiliazione è necessario contattare direttamente la FSN, l'EPS o la DSA locale.

In termini molto generali la FSN, l'EPS o la DSA chiederanno al sodalizio sportivo una quota annuale (solitamente con validità dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo) per l'affiliazione. Contestualmente, e non obbligatoriamente, c'è la possibilità, ai fini assicurativi, di tesserare i soci, tenendo ben presente che per avere la decommercializzazione dei proventi questi devono derivare dall'associato tesserato o anche dall'associato, iscritto al libro soci, che non è tesserato ed a condizione che risulti rispettato quanto previsto dall'art. 148, co. 8, del D.P.R. n. 917/1986.

Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Attualmente le Federazioni riconosciute dal CONI sono 45, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI sono 12 mentre le Discipline Associate sono 16 e sono tutti elencati nel sito ufficiale del C.O.N.I. www.coni.it.

DOMANDE

L'iscrizione al REA della Camera di Commercio, da parte di un'associazione sportiva dilettantistica coincide con la perdita della caratteristica di mancanza di lucro?

No, l'iscrizione al Rea da parte dell'associazione non comporta la perdita della finalità non lucrativa o l'assunzione della qualifica di imprenditore commerciale ad ogni effetto.

L'iscrizione è adempimento riferibile alle ipotesi in cui l'associazione svolga oltre all'attività istituzionale anche attività commerciali in via sussidiaria, ferma restando la natura di ente associativo del sodalizio. Il R.E.A. Repertorio delle notizie economiche e amministrative è stato istituito con il D.P.R. 7/12/95 n. 581 in attuazione di quanto previsto dall'art.8 l. 29/12/93 n. 580 in materia di istituzione presso le Camere di Commercio del registro imprese di cui all'art.2188 del codice civile. A norma dell'art.8 comma VIII lett.d) della l. 580/93 il Rea contiene le notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo non previste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

L'obbligo di iscrizione è previsto dall'art.9 comma II lett.a) del D.P.R. 581/95 "...per gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista da norme vigenti ...".

La disposizione aveva sollevato alcuni dubbi interpretativi in particolare in ordine all'applicabilità agli enti non commerciali che tuttavia sono stati superati con la circolare del Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico) n.4407/C del 9/1/97 la quale ha chiarito che nel Rea non trovano collocazione le imprese o gli imprenditori - che in quanto tali vanno iscritti nel registro imprese - ma che vadano iscritti quei soggetti che rappresentino tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in dimensione di sussidiarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa ecc. del soggetto stesso.

Ne consegue pertanto che anche un'associazione sportiva dilettantistica che svolga in via non principale attività economica sia soggetta all'obbligo di iscrizione, utilizzando per l'incombente apposito modulo denominato "modello R". Va infine segnalato che qualsiasi modifica inerente la struttura dell'associazione (quale ad esempio il rinnovo del consiglio direttivo, la variazione della sede legale) deve essere comunicata al registro.

Siamo un'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal C.O.N.I., il nostro consulente ci vuol far istituire il libro soci e il libro assemblee (vidimati dal notaio), facendo riferimento alla circolare dell'agenzia delle entrate del 09/05/07. E' veramente un obbligo o una forma precauzionale/prudenziale?

La Circolare citata, la numero 26, si riferisce ad "Adempimenti documentali in materia di rispetto dei requisiti della legislazione antimafia con riferimento agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione - adeguamento delle disposizioni di cui alla circolare 89/E del 27 dicembre 2002 a seguito della riforma del sistema della riscossione", quindi il riferimento comunque non è corretto.

In merito alla corretta istituzione del Libro Soci e del Libro dei Verbali delle Assemblee e da tutti gli altri eventuali libri sociali si ricorda che possono essere utilizzati in forma libera (senza né bollatura, né vidimazione), sia come registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata.

La bollatura e la vidimazione non sono obbligatorie, anche se per le associazioni di rilevanti dimensioni sarebbe opportuno procedere in tal senso. In questo caso è dovuta l'imposta di bollo (€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione) da assolvere mediante l'annullamento di apposite marche, ovvero versando l'importo dovuto presso un istituto bancario o postale con il modello F23. Invece, il bollo non è dovuto qualora l'associazione decida di tenere i registri menzionati senza particolari formalità e, quindi, senza bollatura e vidimazione.

La tassa di concessione governativa, invece, pari ad € 67,00 ogni 500 pagine o frazione non è mai dovuta indipendentemente dalla circostanza che l'ente associativo decida, sia pure volontariamente, di procedere alla bollatura e vidimazione dei registri. Le associazioni sportive, infatti, sono chiaramente escluse dal pagamento di tale tributo riguardante unicamente le imprese. Gli enti associativi, pur svolgendo talvolta attività di natura commerciale connesse agli scopi istituzionali, non assumono comunque lo "status di imprenditori". Non trova infatti applicazione, almeno nei confronti di questi soggetti, lo statuto speciale dell'imprenditore e pertanto non è possibile, tranne pochi casi eccezionali, dichiararne il fallimento.

Per quanto riguarda i libri più strettamente di tipo contabile, si osservi come il giornale e il libro degli inventari, non obbligatori secondo il codice civile, potrebbero di fatto diventare necessari in quanto meramente strumentali ad un ulteriore obbligo gravante sugli amministratori: la redazione del bilancio. Ogni associazione, quindi, dovrà tenere almeno quella contabilità minima strumentale al fine di rispettare l'adempimento in discorso (la redazione del bilancio). Si consideri, però, laddove l'associazione dovesse essere comunque in grado di redigere il rendiconto sulla base di scritture contabili particolarmente semplificate, tenute anche secondo il metodo della partita semplice (come ad es., un semplice registro di cassa), che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili potrà considerarsi, anche in questo caso, ampiamente rispettato.

Si ricorda comunque che la legge 383/2001 ha abrogato a decorrere dal 25/10/2001 gli obblighi di bollatura e di vidimazione del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture aventi valenza fiscale (registri Iva, cespiti ammortizzabili, ecc.). Inoltre, sempre per le associazioni sportive, l'imposta di bollo dovuta in relazione alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari (associazioni sportive in regime di contabilità ordinaria) non deve essere assolta, in quanto l'art. 16 della tariffa (allegata alla legge 383/2001) richiama espressamente l'art. 2214 Codice Civile dove non sono contemplate le scritture degli enti non commerciali, ma solo quelle tenute dalle imprese.

Gli altri libri e registri tenuti dalle associazioni sportive possono essere facoltativamente vidimati; in questo caso l'imposta di bollo resta comunque dovuta (ad eccezione dei registri aventi valenza esclusivamente fiscale come, ad es. i registri Iva) nella misura normale di € 14,62 per ogni 100 pagine o frazione. Viceversa, ove l'associazione non fruisse della possibilità di far bollare facoltativamente gli altri registri, neppure l'imposta di bollo risulterebbe dovuta.

Come si diventa associato di una associazione sportiva dilettantistica?

L'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione (così avviene per i fondatori) e può, altresì, essere successivo ad essa. L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria: entrambe si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente, come spesso accade, la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve infatti emergere la volontà d'associarsi dell'aspirante socio e quella d'associarlo dell'associazione. E' quindi preferibile che l'aspirante socio presenti domanda scritta d'ammissione all'associazione sulla quale il competente organo associativo esprima il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera. In questo modo potrà così dirsi realizzato quell'incontro di volontà sopra indicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio al nuovo aderente.

Quali sono le caratteristiche dell'assemblea dei soci?

L'assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno dagli amministratori per l'approvazione del bilancio d'esercizio e può inoltre essere convocata quando "se ne ravvisa l'utilità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Nel caso non vi provvedano gli amministratori la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale".

La partecipazione personale degli associati all'assemblea è condizione di validità delle deliberazioni della stessa, in quanto solo così viene garantita la discussione ed il contraddittorio tra essi; è ammessa la rappresentanza degli associati salvo che lo statuto non l'abbia escluso.

Le leggi civilistiche e sportive prevedono che un'associazione sportiva deve possedere una struttura "democratica". Il principio di "democraticità" che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l'esercizio effettivo del diritto di voto, di cui ogni socio è titolare, e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Democrazia significa infatti partecipazione e incidenza sulle decisioni attraverso la regola della maggioranza.

Qualora le deliberazioni dell'assemblea siano contrarie alla legge, allo statuto o all'atto costitutivo, possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualsiasi associato o del pubblico ministero.

Quali sono i compiti del Consiglio Direttivo?

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di gestione dell'associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

L'associazione può avere sia un unico amministratore sia una pluralità di amministratori che per l'appunto compongono il consiglio direttivo. Nel caso di composizione collegiale dell'organo esecutivo, questo delibera a maggioranza.

La nomina dei primi amministratori è indicata nell'atto costitutivo, successivamente la competenza alla loro nomina è riservata all'assemblea dei soci.



Piscina di Mestre Centro

CAPITOLO TERZO LE AGEVOLAZIONI FISCALI – REGIMI CONTABILI

Requisiti statutari per l'ottenimento dei benefici fiscali

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale devono essere espressamente indicati, al fine di ottenere i benefici ed agevolazioni previsti per legge i seguenti requisiti (Art. 90 co. 17-18 L. n. 289/2002)

- la **denominazione**: obbligo da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, senza abbreviazioni la dicitura “**Associazione Sportiva Dilettantistica**”:

- ▶ la finalità sportiva può essere indicata anche attraverso la disciplina sportiva praticata,
- ▶ non è necessario indicare espressamente la dicitura “associazione” potendo utilizzare anche dei sinonimi quali: circolo sportivo, club sportivo, gruppo sportivo o polisportiva;

- l'**oggetto sociale**: riferito all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

- l'attribuzione della **rappresentanza legale** dell'associazione;

- l'**assenza di fini di lucro** e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

- le **norme sull'ordinamento interno** ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del c.c.;

- l'**obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;

- **le modalità di scioglimento dell'associazione**;

- l'**obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento** delle società o delle associazioni.

Con il D.L. 72/2004 è stato introdotto all'art. 90 il comma 18-*bis* che **stabilisce il divieto**, peraltro già stabilito nel precedente testo del comma 18, punto 4), **per gli amministratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva** o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Le principali agevolazioni fiscali applicabili

La principale agevolazione è quella che prevede il regime speciale di decommercializzazione dei proventi (applicabile anche alle associazioni non esercenti attività sportive) ex art. 148 T.U.I.R..

L'iscrizione al Registro è da ritenersi indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste specificatamente per le associazioni e le società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni ed espressamente richiamate dall'art. 7, comma 1, L. 186/2004.

1. ..., le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI,...

art. 7, comma 1, L.27/07/2004, n. 186

Nel dettaglio, quali sono **le disposizioni contemplate dall'art. 90**:

-comma 1. estensione dell'applicazione delle norme di cui alla L. n. 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche (o cooperative);

-comma 3. estensione alle collaborazioni amministrative gestionali del trattamento tributario previsto dall'art. 67, lettera m) del D.P.R. n. 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti); incremento a euro 7.500,00 del limite per l'esenzione ai fini IRPEF;

-comma 4. esonero dall'obbligo di operare la ritenuta del 4% sui contributi erogati alle *associazioni e società sportive dilettantistiche* per il Coni, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva;

-comma 5. fissazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e variazioni di statuto e trasformazioni delle *società e associazioni sportive dilettantistiche*;

-comma 7. estensione dell'esenzione da tasse di concessioni governative per le *società e associazioni sportive dilettantistiche*;

-comma 8. configurazione dei corrispettivi a favore di *società e associazioni sportive dilettantistiche* sino a € 200.000,00 quali spese di pubblicità per il soggetto erogante;

-comma 9. detraibilità delle erogazioni liberali fino a € 1.500,00 a favore delle *società e associazioni sportive dilettantistiche*;

-comma 10. esclusione da IRAP dei compensi erogati ai sensi dell'art. 67 lettera m), del D.P.R. n. 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti);

-comma 11. esclusione dell'applicazione delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale nei confronti delle *associazioni sportive dilettantistiche*;

-comma 12. istituzione del Fondo di garanzia presso il Credito sportivo.

Relativamente a tutte queste disposizioni, la legge richiede espressamente il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (ovvero, l'iscrizione al Registro).

Aspetti legislativi per il settore sportivo: Il Registro del CONI

Un'ulteriore fondamentale requisito **per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo si applicano esclusivamente a quegli enti sportivi che sono in possesso del riconoscimento sportivo rilasciato dal CONI** in qualità di unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

In mancanza del predetto riconoscimento tali soggetti non possono essere considerati quali enti sportivi e, pertanto, non potranno fruire dei benefici fiscali previsti. È stato previsto l'obbligo a carico del CONI di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società ed associazioni riconosciute ai fini sportivi. La previsione è finalizzata a rendere più agevoli i controlli dell'Agenzia delle Entrate segnalando le associazioni e le società che, proprio in quanto hanno ottenuto il predetto riconoscimento, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore.

Per quanto attiene gli aspetti legislativi che riguardano il settore dello sport va menzionato che la Legge n. 426 del 16/02/1942, ha costituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e gli ha affidato la rappresentanza delle sedi sportive internazionali, lo sviluppo delle attività olimpiche, il coordinamento ed il controllo delle Federazioni sportive nazionali.

Inoltre il D. Lgs. n. 242 del 23/07/1999, sulla base dell'art. 11 della Legge n. 59 del 15/03/1997, ha disposto il riordino del C.O.N.I., ribadendone la personalità giuridica di diritto pubblico e stabilendone la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Quest'ultimo decreto ha stabilito le modalità con le quali le associazioni sportive devono richiedere, secondo quanto previsto dai singoli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, il riconoscimento ai fini sportivi.

Presso il CONI è stato istituito il Registro Nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, al fine di stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come stabilito dall'art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e stilare l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche, prevedono l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e delle Federazioni Nazionali Sportive ed agli Enti di Promozione Sportive.

Le attività svolte da un'associazione sportiva dilettantistica

I sodalizi sportivi possono svolgere le seguenti attività:

- **istituzionale**
- **decommercializzata**
- **commerciale**
-

Secondo il comma 3 dell'art. 148 del T.U.I.R. non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

Sono considerate **attività istituzionali**:

- Le somme corrisposte a titolo di quota associativa annuale;
- Le quote di iscrizione a campionati o gare (versate da società affiliate o da associati);
- Le quote di iscrizione ai corsi di avviamento allo sport (versate da soci);
- Le quote versate dagli associati o dai partecipanti a manifestazioni sportive;
- I contributi erogati da Enti pubblici per attività Istituzionali a sostegno dell'associazione per lo sviluppo delle proprie finalità;
- I contributi erogati da privati (erogazioni liberali) a titolo di puro sostegno all'associazione;
- La vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati;
- Fondi riscossi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc. (esenti anche da ogni altro tributo);
- La gestione (esclusivamente per un'Associazione affiliata ad un'Associazione di promozione sociale) nella sede dove è svolta l'attività dell'associazione, di bar esclusivamente riservati agli associati e condotti direttamente dall'associazione.

Sono considerate **attività decommercializzate**:


(art. 148, D.P.R. n. 917/1986)

Le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale

o nazionale nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;

Sono considerate **attività commerciali** ai fini Iva
(art. 4, comma 5, D.P.R. n. 633/1972)

- la cessione nei confronti di chiunque, soci e non soci, di beni nuovi prodotti per essere venduti;
- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- la gestione di spacci e di mense (ristorazione), anche se rivolti ai soli soci;
- pubblicità e sponsorizzazioni;
- l'organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati;
- le prestazioni di servizi a terzi, compresi gli enti locali e pubbliche amministrazioni;
- la gestione di impianti pubblici;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci, e di merci.



Gli aspetti amministrativi e contabili degli enti sportivi

In base alla normativa in vigore i regimi contabili previsti per gli enti non commerciali sono i seguenti:

- a) regime ordinario;
- b) regime semplificato;
- c) regime forfetario di cui all'art. 109-bis, D.P.R. 917/1986;
- d) regime forfetario di cui alla 398/91.

a) Regime ordinario

E' il regime contabile obbligatorio per gli Enti non commerciali che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività. Gli Enti non commerciali difficilmente adottano tale regime perchè dalle attività commerciali generalmente svolte, non conseguono ricavi che superino i limiti indicati precedentemente .

b) Regime semplificato.

E' il regime contabile che può essere adottato dalle associazioni che nell'esercizio precedente hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a € 309.874,14 per le prestazioni di servizi ed € 516.456,90 per le altre attività.

Anche tale regime, nella realtà, non viene generalmente adottato dalle associazioni.

c) Regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986

Gli Enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono optare per il regime forfetario di cui all'art. 109 bis D.P.R. 917/1986 che consiste nell'applicare all'ammontare dei ricavi commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente:

a) attività di prestazioni di servizi:

- fino a € 15.493,71 con coefficiente di utile pari al 15%;
- oltre € 15.493,71 fino a € 185.924,48 con coefficiente di utile pari al 25%;

b) altre attività

- fino a € 25.822,84 con coefficiente di utile pari al 10%;
- oltre € 25.822,84 fino a € 516.456,90 con coefficiente di utile pari al 15%.

-

d) Regime forfetario di cui alla L. 398/91

E' il regime contabile più utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per i numerosi vantaggi fiscali che esso offre; abbiamo pertanto ritenuto opportuno dedicare a tale opzione maggiore spazio espositivo.

Il regime forfetario previsto dalla L. 398/91 può essere adottato quando si realizzano contestualmente due importanti requisiti:

- requisito soggettivo;
- requisito oggettivo.

Il requisito soggettivo

Destinatari di tale regime fiscale sono:

- le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e da una Federazione Sportiva Nazionale e/o da un Ente di Promozione Sportiva;
- associazioni senza scopo di lucro e pro-loco;

La norma prevede che le associazioni sportive dilettantistiche non affiliate ad una Federazione sportiva nazionale ovvero ad un Ente nazionale non possono adottare il regime della L. 398/91, mentre ciò non succede per le altre associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

Il requisito oggettivo.

I proventi commerciali del precedente periodo d'imposta non devono superare il limite di € 250.000,00; tale tetto è stato fissato con la Finanziaria 2003, Legge 289 del 27/12/2002 articolo 90 comma 2. Vengono considerati proventi commerciali i ricavi di cui all'art. 53 del T.u.i.r. e le sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del T.u.i.r..

L'opzione per la L. 398/91 è vincolante per un quinquennio, ma se nel corso di un esercizio si supera il limite di € 250.000,00 si applica il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo al verificarsi dell'evento.

a) IVA

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 determinano l'imposta sul valore aggiunto da versare in maniera forfetaria, cioè non si detrae l'iva sugli acquisti dall'iva sui ricavi, ma si versa l'imposta a debito secondo determinate percentuali, che sono le seguenti:

50% dell'iva a debito sui proventi commerciali generici, compresa la pubblicità;

90% dell'iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;

2/3 dell'iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica.

L'iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza maggiorazione dell'1%, attraverso banca, posta ovvero il concessionario della riscossione .

L'aliquota Iva applicata generalmente è quella del 20%; con una eccezione con decorrenza dal 01/01/2000 sulle attività di spettacolo ove il prezzo d'ingresso non supera € 12.91, si applica l'aliquota del 10%.

La L. 398/91 esonera le associazioni sportive dilettantistiche dalla presentazione della Dichiarazione Iva periodiche mensili ed annuale.

b) Imposte dirette (I.R.E.S. e I.R.A.P.)

Le associazioni sportive dilettantistiche sono considerate dal fisco un ente giuridico autonomo a tutti gli effetti e pertanto il reddito prodotto da tali Enti è soggetto all' I.R.E.S, cioè all'imposta

sui redditi delle persone giuridiche.

Con l'opzione della L. 398/91 il reddito imponibile ai fini I.R.E.S è dato dal 3% dei proventi commerciali sommato alle eventuali plusvalenze patrimoniali.

Ai fini I.R.A.P. il reddito imponibile si ottiene sommando al reddito ottenuto ai fini I.R.E.S. i costi indeducibili ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Attività Produttive.

Il reddito imponibile così ottenuto dovrà essere dichiarato presentando il Modello Unico – Enti non commerciali ed equiparati.

c) Tenuta libri contabili.

Con l'opzione della L. 398/91 l'associazione è esonerata dalla tenuta dei libri contabili previsti dal D.P.R. 633/72 ed ai fini Iva.

Dovrà conservare in ordine di data e numerati progressivamente tutti i documenti contabili ed i giustificativi di spesa mantenendo una numerazione separata per le attività commerciali (fatture emesse per attività commerciali).

L'ente non è obbligato alla tenuta di libri sociali specifici, si consiglia comunque di istituire almeno tre libri sociali: il libro soci, il libro delle delibere del Consiglio ed il libro verbali assemblee.

Nel libro soci devono risultare annotati i dati dei soci compreso quelli dei soci fondatori (cioè dei soci che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione) e dei soci ordinari che, successivamente, presentino domanda di ammissione all'associazione e che vengano ammessi alla associazione. Preferibilmente con periodicità trimestrale, deve essere aggiornare il libro soci in base alle domande di ammissione ricevute ed accettate nel periodo di riferimento ed alle dimissioni. Nel libro verbali del Consiglio devono risultare tutti i verbali relativi alle riunioni del Consiglio direttivo. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. Nel libro verbali assemblee devono risultare tutti i verbali relativi alle assemblee dei soci. Tali verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario del sodalizio. L'assemblea dei soci deve riunirsi almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, e tutte le volte che i soci lo ritengano necessario durante la vita dell'associazione.

d) Art. 25, co. 2, L. 133/1999

Le agevolazioni previste dall' art. 25, comma 2, Legge 133/99 si applicano solo alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, o da una Federazione Sportiva Nazionale, o da un Ente di Promozione Sportiva che abbiano optato per la Legge 398/91. Pertanto sono esclusi da tale agevolazione le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco e le associazioni sportive dilettantistiche che non abbiano però optato per la 398/91.

In base a tale legge vengono esclusi dalla base imponibile i seguenti proventi:

ricavi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell'art. 108, comma 2-bis, D.P.R. 917/1986; per un massimo di due eventi l'anno e per un ammontare massimo di € 51.645,69 annui.

La Circolare Ministeriale 43/2000 ha fornito dei chiarimenti su **quali attività possono essere considerate** connesse all'attività istituzionale, considerando tali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita materiale sportivo e gadget;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali;
- lotterie.

Le raccolte pubbliche di fondi devono essere effettuate nel rispetto dell'art. 108 comma 2-bis, D.P.R. 914/1986 e cioè devono essere pubbliche, occasionali, effettuate tramite l'offerta di beni o di servizi di modico valore e organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le associazioni che organizzano una raccolta pubblica di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, un rendiconto da dove risultino tutti i proventi e le spese relative alle raccolte di fondi organizzate. Tali rendiconti per chiarezza contabile vanno riportati in calce al bilancio annuale e allegati al libro verbali assemblee. Le disposizioni previste dalla L. 398/91 si applicano alle società sportive dilettantistiche di capitali, ma su questo punto si aspettano diversi chiarimenti. Infatti è improbabile che alle società di capitali si potranno applicare tutte le agevolazioni previste dalla L. 398/91; pertanto una società sportiva di capitali dovrà comunque tenere i libri sociali, redigere un bilancio annuale da depositare presso il Registro Imprese e non potrà sottrarsi neanche agli adempimenti contabili quali

tenuta del libro giornale, libro inventari, registro fatture di acquisto, fatture emesse e registro corrispettivi. Pertanto, si presume che la L. 398/91 alle società sportive di capitali troverà applicazione solo sul piano di determinazione dell'imponibile fiscale e di determinazione dell'iva: la determinazione dell'Ires e dell'Iva dovuta verrà effettuata, quindi, secondo le disposizioni previste dalla L. 398/91.

Verifica degli adempimenti del Sodalizio in regime L. 398/91

ATTIVITA'	AI FINI IRES/IRAP	AI FINI IVA	ADEMPIMENTO
Proventi attività istituzionale	Non producono reddito	Non producono ricavi I.V.A	Rendiconto finale e contabilità periodica
Proventi spettacoli sportivi (Biglietteria)	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi commerciali	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 50%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi per sponsorizzazioni	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 10%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24
Proventi da diritti di ripresa	Costituiscono reddito per il 3%	Detrazione forfetaria 33%	Annotazione riepilogativa mensile, I.V.A. trimestrale versamento F24

* * *

DOMANDE

Chi può esercitare l'opzione per il regime della legge numero 398/1991?

Possono accedere al regime speciale della legge numero 398 del 1991 le associazioni e le società di capitali sportive dilettantistiche che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi dall'esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro. Per i soggetti che iniziano l'attività (per i quali non sussiste il raffronto con il periodo d'imposta precedente) questo valore rappresenta un limite previsionale (si può quindi applicare il regime se, in sede di inizio attività, si ritiene di non superare il limite di 250.000 euro di ricavi).

Non entrano nel computo del limite sopra indicato i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli conseguiti per il tramite della raccolta pubblica di fondi.

Per accedere al regime speciale disciplinato dalla legge numero 398 del 1991 è necessario presentare l'opzione alla Siae prima dell'inizio dell'anno solare per il quale ha effetto l'opzione stessa.

L'opzione per il regime speciale vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non venga superato il limite di 250.000 euro all'anno di ricavi.

Quali sono le modalità per una corretta redazione del Rendiconto?

Le Associazioni sportive per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa del D.lgs. 460/97, nonché dall'art. 90 della Legge 289/02, hanno l'obbligo di redigere il Rendiconto annuale.

Tale rendiconto assume una duplice funzione.

- rispondere compiutamente ad eventuali controlli del fisco;

- costituire uno strumento di sviluppo organizzativo ed un atto di trasparenza gestionale verso gli associati.

In proposito si indicano quali possono essere gli strumenti contabili che possono essere adottati:

Libri contabili, supporti amministrativi, libro cassa, piano dei conti, libro banche, schede contabili e primanota.

Il Rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/05/98); questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture intestate all'associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi

alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture o documenti intestati all'associazione con indicazione della propria partita I.V.A..

Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D.M. 11/02/1997.

Per i ricavi istituzionali non è necessario ai fini del rendiconto annuale il possesso di alcun documento; in questo caso, infatti, si consiglia, in mancanza di espressa previsione normativa, di rilasciare ricevute ai soci per gli importi versati a titolo di quote di partecipazione alle iniziative organizzate dall'associazione.

Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell'associazione, nonché l'indicazione che l'importo scritto sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

Qualora l'importo della ricevuta superi € 77,47, sull'originale va applicata ed annullata una marca da bollo pari a € 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale, eccezion fatta per le ricevute emesse per la riscossione delle quote associative (si rammenta che nessuna marca da bollo va applicata sulle ricevute delle quote sociali, indipendentemente dall'importo).

Nel caso in cui l'attività istituzionale si associa all'esercizio di attività commerciale, occorre tenere contabilità separata: per chi avesse optato per il regime previsto dalla 398/91, in presenza di una lacuna legislativa a tal proposito, è sufficiente indicare nel bilancio distintamente costi e ricavi.

Il rendiconto deve essere conservato, unitamente alla documentazione riguardante tutti i ricavi e tutti i costi, per 7 anni ai fini fiscali e per 10 ai fini civilisti.

Per una corretta redazione del Rendiconto di fine esercizio è necessario individuare chiaramente quali operazioni devono essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono in ragioneria due principali rilevazioni contabili:

a) Principio di cassa: sono rilevati solo quei costi e quei ricavi (pagamenti e incassi) che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale;

b) Principio della competenza: i costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento del pagamento o dell'incasso.

Il legislatore, tuttavia, ha indicato espressamente che le associazioni devono redigere un rendiconto economico-finanziario, quindi, un bilancio che contenga stato patrimoniale e conto economico (lo stato patrimoniale mette in evidenza il capitale (fondo comune) esistente a fine esercizio, così come risulta dai processi di valutazione necessari per giungere alla determinazione dell'avanzo o del disavanzo; il conto economico evidenzia, invece, l'andamento e il risultato della gestione annuale e consente di rilevare: la gestione dei servizi, la valutazione sui programmi, il flusso ed uso delle risorse economiche, la verifica della correttezza delle previsioni e determinazione dei risultati finali.

Per gli enti non commerciali esiste un unico riferimento dato da un Principio dei Dottori Commercialisti, che fa riferimento ad un criterio dimensionale (circa € 100.000 di ricavi); quindi, per la redazione del suddetto elemento contabile il principio contabile da seguire può essere sia quello di competenza che quello di cassa.

Quali sono le differenze tra pubblicità e sponsorizzazione e qual è la disciplina Iva sui contratti di sponsorizzazione?

La distinzione tra proventi da sponsorizzazione e proventi da pubblicità è strettamente correlata all'esistenza o meno di un rapporto non occasionale con l'organizzazione e lo svolgimento dello spettacolo sportivo. Sul punto si era espressa anche la Corte di Cassazione stabilendo che "in relazione, per esempio, ad un evento sportivo, si ha mera pubblicità se l'attività promozionale è rispetto all'evento stesso in rapporto di semplice occasionalità (è il caso dei cartelli collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico), mentre si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l'avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento.

L'Iva trova applicazione rispetto a tutte «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa». Tenuto conto della natura propria delle prestazioni promo-pubblicitarie si ricava facilmente come queste ultime rientrino nella categoria delle prestazioni di servizi appena accennate. Ai fini dell'applicazione dell'Iva, tuttavia, pur trattandosi di prestazioni di servizi è necessario stabilire se e quando queste prestazioni siano effettuate nell'esercizio di impresa.

Per gli enti non commerciali, sebbene la loro attività istituzionale non costituisca esercizio d'impresa, la legge presume la commercialità delle prestazioni promo-pubblicitarie (articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972). Ciò sta a significare che, secondo il legislatore, quando l'associazione effettua questo genere di prestazioni si ha «esercizio d'impresa». In via consequenziale è possibile ricavare quindi, come gli importi derivanti da attività a carattere promo-pubblicitario subiscano il gravame della normale aliquota Iva.

Tuttavia, per l'applicazione di tale imposta la relativa disciplina richiede espressamente che la suddetta attività d'impresa sia altresì esercitata «abituamente». Pertanto, qualora la prestazione promo-pubblicitaria venga posta in essere solo occasionalmente, ossia senza ripetitività, anche solo annuale, e senza programmazione della stessa (e sempre che non sia di cospicuo importo), venendo meno il requisito dell'abitudine richiesto, il sodalizio non sarà tenuto ad assoggettare ad Iva l'importo della sponsorizzazione. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 165/E del 2000 ha chiarito che sulle operazioni di pubblicità la

percentuale di detrazione forfetaria, per le associazioni che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge numero 398/1991, è quella generale del 50%. Per le sponsorizzazioni, invece, la detrazione è solo del 10%.

Sono il vicepresidente di un'associazione sportiva dilettantistica di nuoto che ha optato per il regime forfetario L398/91. Per l'anno d'imposta 2008 abbiamo emesso fatture per pubblicità e quindi versato l'Iva e provveduto alla presentazione con relativi versamenti a saldo e in acconto dell'Unico 2009. Nel caso in cui non avessimo proventi commerciali nell'anno in corso, dobbiamo presentare comunque il mod. Unico 2010?

Abbiamo ricevuto dal Comune un'erogazione quale "contributo economico per l'attività svolta" come dobbiamo considerare tale importo ai fini fiscali, dobbiamo rilasciare fattura/ricevuta?

Poiché avete una posizione IVA, ancorché sussista l'esonero dalla presentazione della relativa dichiarazione (avendo esercitato l'opzione per la Legge 398) deve comunque essere presentata la dichiarazione dei redditi in bianco.

Diverso sarebbe il caso di associazione che svolge solo saltuariamente attività commerciale e quindi non ha posizione IVA (e quindi fra l'altro non ha esercitato alcuna opzione per il regime di cui alla Legge 398); tale associazione si trova in situazione analoga a quella delle persone fisiche: è tenuta a presentare la dichiarazione solo se ha redditi da dichiarare.

Se l'erogazione del Comune è quale contributo, senza che sia collegata ad una Vostra controprestazione (fatto che la farebbe diventare un corrispettivo, e quindi ricavo commerciale), è ricavo istituzionale, non soggetto a fatturazione. Può quindi essere rilasciata una semplice ricevuta.

Quali sono gli obblighi per la redazione del bilancio?

In ordine alla redazione del bilancio alle associazioni sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal comma 18 dell'art. 90 della L. 289/2002, sussiste un generico obbligo di redazione di documenti contabili, senza che siano imposte a riguardo particolari formalità. Dovranno pertanto essere gli associati, attraverso gli accordi interni a stabilire le regole per la redazione o approvazione dei documenti contabili. L'obbligo di redigere un bilancio è altresì previsto ai fini fiscali. Le disposizioni tributarie prevedono, infatti, l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i criteri statutari. Nello statuto quindi è necessario definire le modalità con cui si procederà a tale rendicontazione, nel quale siano evidenziate distintamente le attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.

Si ricorda, infine, che molte associazioni sportive usano adottare per l'esercizio sociale un periodo diverso da quello corrispondente all'anno solare. Di regola con apertura 1° luglio e chiusura 30 giugno.

Sia nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare che nel caso in cui abbia diversa decorrenza è necessario che ne sia data esplicita indicazione nello statuto.

I proventi di un'associazione sportiva che gestisce autonomamente un bar all'interno dei propri locali esclusivamente a favore dei propri associati sono soggetti a tassazione?

Quando un sodalizio sportivo gestisce autonomamente un bar, i relativi proventi sono considerati dalle norme tributarie sempre soggette a tassazione, anche se l'attività è rivolta in modo esclusivo a favore dei propri associati. In questo caso il sodalizio sarà tenuto ad espletare gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività commerciale, aprendo partita IVA, e rilasciando per ogni operazione effettuata apposito scontrino (a meno che non abbia optato per il regime forfetario della legge numero 398/91).

Se però il sodalizio è affiliato ad un ente di promozione sportiva, i proventi derivanti dalla somministrazione ai soci sono fiscalmente neutri, anche in corrispondenza di utili. A tal fine è necessario che l'attività in esame sia effettuata presso i locali o la sede del sodalizio stesso, che essa sia strettamente complementare alle attività istituzionali (sportive) poste in essere dal sodalizio, ed a favore esclusivo dei soci dell'associazione medesima o tesserati dell'ente di promozione sportiva cui fa parte il sodalizio stesso. L'attività di "somministrazione", qui in commento, riguarda esclusivamente la cessione ai soli soci di alimenti e bevande, comprendendo, ad esempio, la preparazione di panini o il riscaldamento di cibi precotti ma non si riferisce all'attività di ristorazione (intesa come attività di trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari in pietanze), che rimane in ogni caso attività di tipo commerciale, soggetta ad autorizzazioni specifiche.

È da considerarsi attività commerciale la vendita di abbigliamento sociale ad atleti tesserati? E quale è la disciplina applicabile per la diffusione di periodici all'interno dell'associazione?

La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 148 del Tuir, da ritenersi sempre attività commerciale, anche se fatta in favore di associati o tesserati. Pertanto le quote introitate dalla cessione di abbigliamento sportivo assume rilievo sia ai fini IVA che IRES. Diverso sarebbe il caso in cui il materiale sportivo fosse semplicemente ceduto a titolo gratuito ai soci.

In riferimento alla seconda parte del quesito sottoposto, si evidenzia che, ove lo statuto dell'ente abbia i requisiti previsti dal comma 8 dell'articolo 148 del Tuir, troverà applicazione l'ultima parte del terzo comma dello stesso articolo, in cui è prevista l'irrelevanza fiscale delle "cessioni anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati"

CAPITOLO QUARTO IL MODELLO E.A.S.

Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

Il 2 settembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (Tuir - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:

- richiama agli associati la quota associativa, e / o
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo, rientra nell'ambito di applicazione del Modello EAS.

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Gli enti interessati dal nuovo obbligo sono:

- gli enti associativi (associazioni) di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di decommercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
- gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale;
- le società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27-12-2002 n. 289.
- le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995;

Chi è esentato dall'adempimento

Sono esentate da tale obbligo:

1. le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali e che non svolgono attività commerciali comunque diverse da quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
2. le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
3. le **associazioni sportive dilettantistiche (A.s.d.)** in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale.

A tal proposito l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello:

- anche le associazioni che si limitano a raccogliere quote associative sono tenute all'adempimento;
- le associazioni sportive dilettantistiche senza partita Iva sono tenute all'invio del modello se svolgono attività decommercializzata nei confronti dei propri soci e anche se per i servizi resi riscuotono maggiori quote associative.

In particolare, in relazione agli enti sportivi dilettantistici la circolare, dopo avere ricordato che secondo quanto prevede l'art. 30 del D.L. n. 185/2008 le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale sono esonerate dall'adempimento, fa però presente che sono però tenute

all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché "decommercializzate" ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972 in materia di IVA.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Il caso delle associazioni sportive dilettantistiche

Nella circolare 12/2009, l'Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. A suo avviso:

1. l'onere dell'invio del modello grava anche sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi – tra queste organizzazioni – richiede ai soci il versamento di corrispettivi "specifici" per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc);
2. il modello va inviato anche dalle A.s.d. che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.).

I termini e i modi di presentazione della comunicazione

Il modello Eas doveva essere presentato per la prima volta entro il 30 ottobre 2009 per gli enti associativi già costituiti alla data del 29 novembre 2008, poi prorogato al **31 dicembre 2009**.

Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, **entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008, il modello va ripresentato **entro sessanta giorni**, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

Il modello Eas deve essere presentato **esclusivamente in via telematica** con due alternative:

- direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.).

Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere scaricato anche da altri siti internet purché sia conforme per struttura al modello dell'Agenzia delle Entrate e rechi, oltre che la medesima struttura e sequenza software di quello dell'Agenzia delle Entrate, il segnale di conformità e gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

**MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI
AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI**
Articolo 30 del decreto legge 20 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2

DATI RELATIVI ALL'ENTE

Sede legale

RAPPRESENTANTE LEGALE

DETERMINAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

DICHIARA

1. che non viene prodotto né esibito in prima o in seconda istanza

2. che il sito internet è attivo

3. che l'ente ha personalità giuridica

4. che l'ente ha attività economica e/o sportiva

5. che l'ente è un'associazione territoriale o federale di attività CS

6. che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi

7. che il modo di comunicazione degli associati prevede: comunicazione individuale comunicazione collettiva

8. che gli associati vengono tenuti parte di dati nell'elenco attivo e passivo

9. che le quote di attività sono uguali e non differenziate

10. che i compensi degli organi e dei titolari percepiscono, nei limiti, indennità, stipendi e spese forfettarie

11. che è nel sito il rendiconto economico finalizzato a scuola

12. che l'ente svolge attività nei confronti degli associati attraverso il sito internet

13. che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento

14. che gli associati corrispondono le sole quote associate nell'ente

15. che l'ente nei confronti dei soci associa a modo: abitualmente occasionalmente no

16. che l'ente è onere di personale dipendente

17. che l'ente utilizza locali di proprietà

18. che l'ente utilizza locali di locazione

* * *

DOMANDE

Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all'invio del modello?

In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l'Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

- . ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- . ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- . numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
- . ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- . costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- . il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- . numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria?

Nel caso in cui, dopo il termine del 30 ottobre 2009, si perdano i requisiti qualificanti, richiamati nell'art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica.

Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

1. lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell'ente associativo di attività commerciale
2. la trasformazione dell'ente associativo in società lucrativa
3. la trasformazione dell'ente associativo in fondazione
4. per le associazioni di cui all'art. 148 comma 3 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all'art. 148 comma 8 del Tuir.

Cosa succede se non si invia la comunicazione?

Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Si cita a tal proposito direttamente quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2009 : "Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".

Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale. L'ente, pertanto, diventerà "ente commerciale" a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta.



Centro Nautico S. Biagio

CAPITOLO QUINTO RESPONSABILITA'

La responsabilità dei dirigenti e/o amministratori di enti sportivi

La responsabilità dei dirigenti e/o amministratori di enti sportivi viene per lo più ricondotta nell'ambito della responsabilità contrattuale.

Vengono in rilievo, pertanto, le disposizioni dettate dall'art.1176 c.c. unitamente alle specifiche previsioni che il codice civile detta in tema di responsabilità degli amministratori di società e associazioni.

Poiché gli enti sportivi possono adottare diverse forme organizzative i regimi di responsabilità civile si differenziano in base ai seguenti criteri:

→ Quando l'ente sportivo si sia costituito nella **forma di società per azioni e di cooperativa**, gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, ai sensi di quanto dispone l'art.1176 c.c. a tenore del quale "Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". In presenza di danni derivanti alla società a causa di un comportamento degli amministratori, pertanto, questi sono solidalmente responsabili verso la società qualora risulti che la loro condotta sia stata contraria ai doveri imposti dalla legge ovvero dall'atto costitutivo.

Considerando, poi, che a norma dell'art. 2381 c.c. il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; e potendo impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, emerge che il consiglio di amministrazione è responsabile se – pur conoscendo una situazione pregiudizievole – non si è attivato per eliminare, impedire o ridurre le conseguenze dannose. In caso di delega di funzioni, comunque, sono esenti da responsabilità gli amministratori che abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso rispetto all'esecuzione dell'atto dannoso, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio (dandone immediata notizia per iscritto al Presidente del Collegio sindacale).

→ Quando l'ente sportivo si sia costituito nella **forma di società a responsabilità limitata**, gli amministratori (sempre in ossequio a quanto dispone l'art. 1176 c.c.), devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Ai sensi dell'art.2476 c.c., però, essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

→ Per le **associazioni riconosciute** il regime giuridico della responsabilità civile non è diverso da quello relativo alle S.p.A. ed alle S.r.l. I terzi, per le obbligazioni contratte con l'ente, possono rivalersi esclusivamente nei confronti e nei limiti del patrimonio associativo. Gli amministratori, poi, sono assimilati ai mandatari e sono tenuti alla diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art.1710 c.c., con conseguente responsabilità per gli atti compiuti in violazione dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'associazione. Tuttavia, essi sono esenti da responsabilità se non hanno partecipato all'atto e se, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

→ Nell'**associazione non riconosciuta**, infine, "delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art.38 c.c.). Gli associati, in quanto tali, non rispondono mai delle obbligazioni assunte dall'associazione, ma solo in quanto abbiano agito in nome e per conto dell'associazione. Vale segnalare che deve trattarsi di un'attività concretamente posta in essere, poiché la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione – avendone il potere – non

dipende, solo dalla loro astratta qualità di rappresentante, ma dall'effettivo svolgimento dell'attività da cui sia derivata una obbligazione per l'associazione. Detta responsabilità, pertanto, non riguarda gli amministratori che si sono limitati a deliberare l'atto fonte dell'obbligazione senza agire all'esterno, a meno che essi non abbiano curato lo svolgimento dell'attività negoziale direttamente o per delega.

La responsabilità del Presidente nelle Associazioni Sportive Dilettantistiche non riconosciute giuridicamente

La maggior parte delle cosiddette "Società Sportive" sono in realtà associazioni non riconosciute espressamente dalla legge, ma regolate dall'art. 36 del Codice Civile che afferma chiaramente che "i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune".

Peraltro l'articolo prosegue affermando che "delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

I presidenti rispondono quindi in proprio.

Si deve rilevare anche che la norma afferma puramente e semplicemente la responsabilità solidale del rappresentante della società non prevedendo neppure la previa escussione del fondo sociale.

Ciò significa che i creditori dell'associazione possono agire indifferentemente, a loro insindacabile giudizio, sia contro il presidente sia contro il fondo sociale, senza che necessariamente l'azione verso quest'ultimo preceda quella contro il presidente.

D'altra parte si deve osservare che per quanto riguarda le associazioni non riconosciute, la legge riconosce che le stesse trovano fondamento e regolamentazione esclusivamente sull'accordo degli associati.

Il legislatore ha ritenuto, data anche l'ampiezza delle facoltà deliberative concesse agli associati, di dare ai terzi un punto di riferimento preciso che individuasse la società ed il riferimento, quasi fisico, è stato fissato nella persona del presidente o comunque di chi agisce in nome e per conto dell'associazione.

La responsabilità patrimoniale del presidente è così chiaramente affermata e d'altra parte le obbligazioni assunte dalla società vengono prese per diretta disposizione del presidente o da persona da lui all'uopo incaricata.

Ciò consente allo stesso un controllo assai preciso e puntuale dell'attività finanziaria dell'associazione, che resta quindi in sostanza affidata alla prudenza del presidente.

Appare evidente che il presidente stesso, quanto meno a garanzia della sua personale integrità patrimoniale, sarà tenuto ad assumere con somma prudenza obbligazioni per l'associazione e nell'ambito delle possibilità economiche della stessa.

Si può affermare che la responsabilità patrimoniale del presidente è la più grave di quante gravino sul presidente, la cui prudenza non sarà mai troppo invocata.

E' comunque opportuno precisare che il presidente risponde patrimonialmente delle obbligazioni sociali da lui stesso contratte, o contratte da altro dirigente per espresso incarico presidenziale.

Tuttavia non sempre il presidente è responsabile delle obbligazioni sociali ma si può configurare l'ipotesi che altro dirigente, che non sia il presidente, abbia assunto obbligazioni all'insaputa di questi ed in questa ipotesi; in questo caso il presidente non risponde patrimonialmente in quanto il creditore può e deve svolgere l'azione solidale prevista dalla legge nei confronti delle persone che hanno trattato con lui e che rappresentavano l'associazione.

Ne consegue che il presidente potrebbe sottrarsi alle obbligazioni patrimoniali ove possa sostenere e provare di essere stato all'oscuro della assunzione di obbligazioni da parte di alcuno dei dirigenti.

Ciò sulla base dell'osservazione che la legge afferma la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno trattato con i terzi poi diventati creditori, prescindendo dal rivestire lo stesso la qualità di presidente.

La responsabilità del presidente in relazione alle obbligazioni contratte dall'associazione sportiva non è certo l'unica che grava sul presidente stesso.

In effetti sul presidente gravano tutti gli obblighi relativi ad una corretta gestione dell'attività sociale, particolarmente in relazione agli sport che sono oggetto dell'attività dell'associazione stessa.

Per oneri si deve intendere non solo quelli di carattere civile, ma anche quelli di carattere penale.

In effetti il presidente è responsabile anche sotto il profilo penale delle lesioni o addirittura delle morti che potrebbero derivare dalla non corretta gestione e manutenzione dei locali sociali, nonché dei terreni destinati all'esercizio dell'attività sportiva; analoga considerazione deve essere fatta per tutte le attrezzature necessarie per l'esercizio dei diversi sport praticati nell'ambito sociale.

E' chiaro quindi che la responsabilità del presidente per colpa può configurarsi in una pluralità veramente ampia di fatti e di omissioni, pluralità che appare difficile qualificare ed ordinare, specie tenendo conto della estrema varietà delle discipline sportive che possono essere esercitate ed in effetti sono esercitate dalle associazioni sportive.

Tale responsabilità riguarda sia gli sportivi che esercitano la loro attività sia terzi quali ad esempio eventuali spettatori.

Si può concludere, in buona sostanza, che le responsabilità di un presidente di società sportiva, ove si escluda la responsabilità solidale per le obbligazioni sociali, non differisce in maniera particolare da quelle di qualsiasi soggetto che abbia la responsabilità di un qualsiasi ente o azienda o pluralità di persone e come tale esse sono regolate nella legislazione vigente.

La responsabilità degli enti sportivi verso i propri tesserati

Sulla responsabilità degli enti sportivi verso i propri tesserati non vi è concordia tra gli interpreti. Accanto a chi esclude la responsabilità dell'ente sportivo riconducendo la fattispecie nell'alveo dei casi di assunzione del rischio da parte del tesserato, vi è chi ritiene che l'ente sia responsabile, ora a titolo di responsabilità contrattuale; ora per responsabilità extracontrattuale.

Come si è già accennato i casi di responsabilità contrattuale verso i tesserati sono per lo più ricondotti alle ipotesi di cattiva amministrazione, ma non è mancato chi ha ravvisato la responsabilità dell'ente alla medesima stregua della responsabilità dell'imprenditore, ritenendo sussistere per questo un preciso obbligo di adottare tutte le misure di diligenza e prudenza, nonché tutte le cautele a tutela dell'integrità fisica dell'atleta professionista-lavoratore.

Per quanto riguarda più specificamente il tema della **responsabilità degli organizzatori di manifestazioni sportive** in relazione all'idoneità ed alla sicurezza dei luoghi ove esse si effettuano e, propriamente, al tema della responsabilità dei gestori degli impianti sportivi, si fa riferimento prevalentemente alle disposizioni contenute negli artt. 2043 e 2051 c.c..

Ed infatti, è stato ritenuto responsabile il gestore che abbia trascurato di rimuovere le strutture potenzialmente pericolose per l'atleta nell'esercizio dell'attività sportiva, ora sulla base del principio generale del *neminem ledere* (nella specie si trattava della presenza di un muretto ai margini di un campo di calcetto); ora, invece, facendo riferimento alla previsione contenuta nell'art. 2051 c.c. (nella specie si trattava di una buca in un campo di tennis).

La responsabilità degli enti sportivi verso i terzi

Vi è discordia di opinione tra gli interpreti anche sulla responsabilità degli enti sportivi verso i terzi, danneggiati nel corso di una competizione sportiva.

In linea di massima, si individuano due linee interpretative prevalenti:

1) quella di chi riconduce la responsabilità dell'ente sportivo nell'ambito della **responsabilità contrattuale**, facendo riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 1176, 1786 e 1228 c.c., e

2) quella di chi la riporta alle disposizioni contenute negli artt. 2043, 2048, 2049, 2051 e 2087 c.c.

Tra i fattori della responsabilità contrattuale dell'ente, vale segnalare la posizione di chi ha fatto riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 1786 c.c. precisando che, nel caso di esercizio, sotto forma di impresa, di attività di palestra, piscina e circoli sportivi, poiché il soggetto-frequentatore non è in grado di provvedere direttamente alla custodia delle cose che non può tenere con sé durante la sua permanenza in loco, l'ente risponderebbe alla medesima stregua dell'albergatore, nelle ipotesi di sottrazione dei beni depositati.


Nell'ambito della **responsabilità extracontrattuale**, accanto a chi ha ricondotto la responsabilità dell'ente sportivo al principio generale del *neminem ledere* (art. 2043 c.c.), poiché ad esso incombe il dovere di adottare ogni misura idonea ad evitare la possibilità di eventi dannosi che vedano coinvolti gli spettatori vi è chi ha di volta in volta ricondotto le singole fattispecie alle speciali previsioni contenute negli artt. 2048, 2049, 2051 e 2087 c.c.

E così vi è chi ha ritenuto le singole fattispecie riconducibili ai casi di responsabilità indiretta per il fatto dei propri tesserati o incaricati in forza dell'art. 2049 c.c. e chi ha applicato l'art. 2050 c.c., soprattutto con riferimento alle gare motoristiche. Si è precisato, in particolare, che nei confronti degli spettatori la responsabilità dell'organizzatore si configura sia per l'omissione di cautele e di misure di sicurezza suggerite dall'oggettiva pericolosità della corsa e dalle caratteristiche del tracciato che rendano prevedibile l'accadimento di un sinistro, sia in quanto la manifestazione sportiva è da considerarsi pericolosa, in quanto tale è definita da specifiche norme di pubblica sicurezza, sia perché interessata dall'affluenza di notevoli masse di pubblico che creano oggettive situazioni di pericolo.

In tema di responsabilità dell'ente sportivo per i danni arrecati a soggetti terzi, non tesserati, vale segnalare un'interessante soluzione giurisprudenziale che ha ravvisato anche la responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo per la condotta illecita di atleti avversari, normalmente non imputabile alla condotta d'appartenenza del danneggiato, se questa ha trascurato di predisporre le misure di protezione necessarie a neutralizzare i rischi della pratica sportiva.

Sembrebbe, invece, pacifico per gli interpreti doversi escludere una qualsiasi responsabilità diretta del CONI per i fatti accorsi nell'ambito di una manifestazione sportiva promossa da una associazione sportiva.

Di interesse, sul punto, è la sentenza del Tribunale di Milano 24.05.2001, che seguendo una linea interpretativa tracciata dalla Cassazione ha escluso ogni responsabilità del CONI, affermando che non è compresa tra i suoi poteri l'ingerenza nell'organizzazione delle manifestazioni sportive promosse nell'ambito dell'attività federale. La giurisprudenza milanese, cioè, ha ritenuto che il CONI non ha alcun onere di vigilanza sull'attività delle associazioni sue affiliate e, perciò, nessuna responsabilità può esserle imputata per fatti accaduti in occasione di manifestazioni promosse nell'ambito dell'attività federale, responsabilità che semmai dovrebbero attribuirsi alla Federazione. La responsabilità della Federazione è stata propriamente riconosciuta nel caso di un infortunio in una prova di equitazione in una gara internazionale di pentatlon, in quanto l'atleta era stato avviato dalla Federazione a sostenere la gara privo di adeguata preparazione.



DOMANDE

Qual è la responsabilità del membro del consiglio direttivo della associazione positiva dilettantistica una volta rassegnate le dimissioni?

Per le obbligazioni sociali assunte dall'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta risponde la stessa associazione con il fondo comune e, illimitatamente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima.

In pratica sono soggetti a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale tutti i membri del consiglio direttivo e non il solo membro che ha agito; tale responsabilità non si estingue con la cessazione della carica ma permane anche in seguito solo per le obbligazioni contratte nel periodo in cui il consigliere era in carica.

La situazione è completamente differente per le associazioni riconosciute e per le società di capitali e cooperative, soggetti dotati di personalità giuridica per le cui obbligazioni risponde l'ente con il proprio patrimonio; si realizza in questo caso un'autonomia patrimoniale perfetta.

Chi ha il potere di rappresentare un'associazione sportiva e ne ha la rappresentanza processuale?

Le associazioni non riconosciute ed i comitati possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi tra gli associati, è conferita la Presidenza o la direzione. Seppure sforniti di capacità giuridica, questi soggetti hanno infatti una propria capacità sostanziale e processuale, che esplicano attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria. Il conferimento della rappresentanza processuale a colui che ha la Presidenza o la direzione dell'associazione non riconosciuta non necessita di un esplicito conferimento di procura e si estende a qualsiasi giudizio riguardi il fondo comune ed il raggiungimento dello scopo.

Sul piano sostanziale, la rappresentanza di chi agisce per l'associazione ha origine volontaria poiché di solito è collegata alla funzione assegnata dagli accordi sociali ad un certo organo interno. Essa nasce, come detto, da accordi, non necessita di alcuna procura legittimante e si estende a tutto quanto accede la materia di competenza dell'organo (cioè a quella che viene definita "funzione amministrativa" dell'organo stesso). Da ciò discende quindi che ogni atto compiuto dall'organo amministrativo al di là dei suoi poteri di rappresentanza non vincola l'associazione: chi ha agito senza potere risponde dei danni che il terzo provi di aver subito avendo senza colpa confidato nella regolarità dell'atto.

Qualora poi esso agisca non solo senza avere il potere di rappresentanza ma anche senza il sottostante potere di gestione (vale a dire senza essere Presidente o senza avere neppure la carica di amministratore) l'atto compiuto può essere annullato dall'associazione. L'eventuale annullamento della delibera non deve, però, pregiudicare i diritti acquistati dei terzi di buona fede in esecuzione della delibera stessa.



Campo Rugby Via M. Cervino

CAPITOLO SESTO OBBLIGHI FISCALI

Premessa

Fino a questo momento si sono analizzate quali forme giuridiche un sodalizio sportivo possa assumere, quali siano gli adempimenti amministrativi da attuare affinché un sodalizio possa costituirsi e possa svolgere l'attività istituzionale (sportiva) e commerciale.

Di seguito si analizzeranno - brevemente - quali siano gli obblighi fiscali che il sodalizio sportivo deve assolvere.

Per quanto riguarda la disciplina fiscale, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche devono rispettare le norme proprie riservate agli enti **non commerciali**.

Si definisce ente non commerciale quello che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Per oggetto principale si deve considerare **l'attività istituzionale** per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Se l'attività istituzionale per concretizzare direttamente gli scopi primari, è non commerciale, l'Associazione o la Società Sportiva Dilettantistica si deve considerare **ente non commerciale** ai fini delle imposte dirette ed indirette. [C.M. 12/05/1998 N 124/E]



Imposte Dirette

Sono **imposte dirette** quelle che riguardano in via primaria le manifestazioni della ricchezza, rappresentate dalla produzione di reddito o dal possesso di un bene. Tra le imposte dirette si distinguono quelle **sul reddito** e quelle **sul patrimonio**.

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - quali enti non commerciali - le imposte dirette **sul reddito** sono:

- **IRES** (imposta sul reddito delle società);
- **IRAP** (imposta regionale sulle attività produttive).

A seconda del regime contabile adottato dall'Associazione o dalla Società Sportiva Dilettantistica, **sono le disposizioni tributarie a stabilire:**

- **le modalità di calcolo del reddito complessivo imponibile**, (come si calcola l'imposta IRES, IRAP);
- **l'aliquota che**, applicata al reddito complessivo imponibile, **va a determinare l'imposta (IRES, IRAP)**.

L'obbligo di pagare le imposte – per gli enti non commerciali – sorge dal possesso di uno o più redditi che la legge individua come **fiscamente rilevanti**, cioè:

- redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- redditi di capitale (possesso di azioni, obbligazioni);
- redditi d'impresa (es. proventi da sponsorizzazioni e pubblicità, per vendita di biglietti, per vendita di gadget);
- redditi diversi.

In questo ambito si analizzeranno gli adempimenti da svolgere, una volta calcolate le imposte dirette.

Infatti l'obiettivo di questo lavoro non è quello di indicare il modo in cui si calcolano le imposte dirette, ma è quello di:

- individuare quali sono le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche tenute al calcolo delle imposte;
- individuare le modalità di pagamento delle imposte;
- individuare il sistema di comunicazione dei Redditi all'Amministrazione Tributaria.

Si devono distinguere:

- Associazioni Sportive Dilettantistiche, prevalentemente senza personalità giuridica, che possiedono **solo** proventi derivanti dallo svolgimento di attività istituzionale, **fiscamente non rilevanti**;

- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che, oltre ai proventi derivanti dall'attività istituzionale, possiedono redditi provenienti **da attività commerciale soggette al calcolo delle imposte**. E in questo caso, si devono ulteriormente distinguere le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per il regime previsto dalla Legge 398/91 da quelle Società Sportive che hanno adottato un regime contabile ordinario.

Nelle tabelle successive si sono rappresentati i diversi casi:

1) Associazione Sportiva Dilettantistica

- Non titolare di partita IVA;
- Con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (dal 01/07 al 30/06);
- Svolge solo attività Istituzionale;
- Senza personale dipendente;
- Non eroga alcun compenso per sportivi dilettanti ¹ (Art. 67 Lettera m) D.P.R. 917/1986)

Se l'Associazione Sportiva Dilettantistica ha le caratteristiche indicate nel riquadro, non ha alcun obbligo di inviare alcuna dichiarazione alla Amministrazione finanziaria.

	Dichiarazione dei Redditi Enti non Commerciali	Dichiarazione IRAP	Dichiarazione IVA	Dichiarazione sostituto di imposta (modello 770 semplificato)
Presentazione	NO	NO	NO	NO

2) Associazione Sportiva Dilettantistica

- Non titolare di partita IVA;
- Con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (dal 01/07 al 30/06);
- Svolge solo attività Istituzionale;
- Senza personale dipendente;
- Eroga compensi per sportivi dilettanti (Art. 67 Lettera m) D.P.R. 917/1986) anche inferiori al limite di euro 7.500,00

1- Per sportivi dilettanti si intendono: atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti, istruttori accompagnatori, massaggiatori

Se l'Associazione Sportiva Dilettantistica ha le caratteristiche indicate nel riquadro, invierà in via telematica **solo la dichiarazione di Sostituto d'Imposta** (Modello 770 semplificato) entro i termini stabiliti per legge.

Presenterà in **forma autonoma** la singola dichiarazione

	Dichiarazione dei Redditi Enti non Commerciali	Dichiarazione IRAP	Dichiarazione IVA	Dichiarazione sostituto di imposta (modello 770 semplificato)
Presentazione	NO	NO	NO	SI

3) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica

<ul style="list-style-type: none"> - Titolare di partita IVA; - Con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (dal 01/07 al 30/06); - Svolge attività Istituzionale; - Svolge attività commerciale come disposto dal regime forfetario L. 398/91 - Senza personale dipendente; - Eroga compensi per sportivi dilettanti (Art. 67 Lettera m) D.P.R. 917/1986)

Se l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica ha le caratteristiche indicate nel riquadro, invierà in via telematica **la dichiarazione dei Redditi Enti non Commerciali; la dichiarazione IRAP e la dichiarazione di Sostituto d'Imposta** (Modello 770 semplificato) entro i termini stabiliti per legge.

Presenterà in **forma autonoma**, le singole dichiarazioni:

	Dichiarazione Redditi Enti non Commerciali	Dichiarazione IRAP	Dichiarazione IVA	Dichiarazione sostituto di imposta (modello 770 semplificato)
Presentazione	SI	SI	NO	SI

4) Associazione o Società Sportiva Dilettantistica

<ul style="list-style-type: none"> - Titolare di partita IVA; - Con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (dal 01/07 al 30/06); - Svolge attività Istituzionale; - Svolge attività commerciale - Senza personale dipendente; - Eroga compensi per sportivi dilettanti (Art. 67 Lettera m) D.P.R. 917/1986)

Se l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica ha le caratteristiche indicate nel riquadro, invierà in via telematica **la dichiarazione dei Redditi Enti non Commerciali; la dichiarazione IRAP, la dichiarazione IVA e la dichiarazione di Sostituto d'Imposta** (modello 770 semplificato) entro i termini stabiliti per legge

Presenterà in **forma autonoma**, le singole dichiarazioni

	Dichiarazione Redditi Enti non Commerciali	Dichiarazione IRAP	Dichiarazione IVA	Dichiarazione sostituto di imposta (modello 770 semplificato)
Presentazione	SI	SI	SI	SI

Il modello Unico – Enti non commerciali si presenta in **forma autonoma** (le singole dichiarazioni) se il contribuente:

- non è titolare di partita IVA;
- ha un periodo di imposta **non** coincidente con l'anno solare.

Invece, **il modello Unico** – Enti non commerciali si presenta in **forma unificata** se il contribuente ha:

- un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
- è tenuto alla presentazione di almeno due delle dichiarazioni (Redditi, Irapp, IVA o Modello 770 semplificato od ordinario).

Modalità di presentazione (come si presenta la dichiarazione)

La **trasmissione telematica** delle dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP, IVA e sostituti d'imposta (indipendentemente se in modo autonomo o unificato) **è obbligatoria per:**

- contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei Sostituti d'Imposta (modello 770 Ordinario o Semplificato);
- le società ed enti come specificato nell' art 73 comma 1 lettera a) e b) del DPR 917/1986;
- i soggetti tenuti alla presentazione per la comunicazione relativa agli studi di settore.

Pertanto se l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica rientra in uno dei quattro (4) casi precedenti **è obbligata** a presentare la dichiarazione in via telematica.

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche possono presentare la dichiarazione con una delle seguenti modalità:

- **trasmissione diretta**, in via telematica, attraverso l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) ;
- **tramite soggetto abilitato** (intermediario) alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

I soggetti (intermediari) abilitati:

- possono accettare di trasmettere, in via telematica, le dichiarazioni predisposte dal contribuente;
- sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte.

Il soggetto (intermediario) abilitato deve rilasciare al dichiarante come prova della presentazione della dichiarazione la seguente documentazione:

- 1) l'impegno (in forma libera) a presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate precisando se la dichiarazione è stata consegnata compilata o viene predisposta dall'intermediario. Nell'impegno deve essere riportata la data di rilascio e la sottoscrizione dell'intermediario.
- 2) L'originale della dichiarazione trasmessa sottoscritta dal contribuente e copia della comunicazione di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica.

Versamento delle Imposte

Una volta effettuato il calcolo delle imposte, le società e associazioni sportive dilettantistiche sono tenute al versamento di quanto dovuto.

Il versamento deve essere effettuato entro un termine che varia in base alla data di chiusura del bilancio o alla data di approvazione del bilancio o rendiconto. Infatti, tutte le associazioni sportive dilettantistiche, anche quando non sono tenute al deposito del bilancio presso la Camera di

Commercio, **hanno l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario e di prevedere negli statuti le modalità di approvazione dello stesso.**

Pertanto nel caso in cui il bilancio o il rendiconto sia approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, le società o associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare il versamento a **saldo delle imposte entro il 16° giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.**

Acconti

Per entrambe le imposte IRES e IRAP, in base alla normativa, sono dovuti i versamenti degli acconti relativi al periodo d'imposta in corso, in due rate.

La percentuale degli acconti è determinata per entrambe le imposte (IRES e IRAP) nella misura stabilita per legge.

Il versamento della prima rata pari al 40% dell'acconto calcolato, è dovuto entro il termine stabilito per il pagamento del saldo delle imposte. Mentre il versamento della seconda rata, pari al 60% dell'acconto calcolato, è dovuto entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

Il versamento dell'acconto avviene in **una sola rata**, nel caso in cui l'importo dell'acconto calcolato sia inferiore a 103 E.

Versamenti Minimi

Nel caso in cui la risultanza delle imposte dovute, da versare a saldo, sia inferiore a 12,00 E il versamento **non** va effettuato.

Modello F24

Il versamento delle imposte avviene utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Per associazioni e società sportive dilettantistiche, titolari di partita IVA, il modello F24 va presentato, esclusivamente, in via telematica (Art. 37, comma 49 D.L. 223/2006).

Nel **modello F24** vanno riportati i seguenti dati:

- codice fiscale;
- dati anagrafici;
- domicilio fiscale dell'associazione sportiva dilettantistica.

Nelle apposite colonne delle varie sezioni del modello devono essere evidenziati i codici tributo per i quali si effettua il versamento e l'anno cui si riferisce il versamento stesso, da indicare con quattro cifre (esempio 2007).

I soggetti, il cui periodo di imposta **non** coincide con l'anno solare, devono barrare l'apposita casella e indicare nella colonna "anno di riferimento" **il primo dei due anni solari interessati.**

Se gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto sono pagati in un'unica soluzione, nelle colonne della sezione erario "rateazione/regione/provincia" e in quelle della sezione Regioni ed Enti locali "rateazione" occorre scrivere 0101.

Nell'eventualità il saldo del modello F24 fosse pari a zero, il modello va **ugualmente** presentato.

Domande

Quali violazioni si possono commettere?

Tra le violazioni che si possono commettere si ricordano le seguenti:

- omesso o ritardato versamento del tributo (anche a titolo di acconto);
- omessa presentazione della dichiarazione;
- omessa presentazione del modello di pagamento F24 con saldo a zero;
- errori ed omissioni formali (non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo);
- errori ed omissioni sostanziali (incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo).

Cosa fare in caso di errore presentazione delle dichiarazioni ?

In caso di violazione degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni o di indicazioni inesatte dei dati si applicano sanzioni amministrative, penali e accessorie.

Non sono punibili, invece, quelle violazioni che non impediscono eventuali azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. (art. 6 comma 5 bis D.Lgs 18 Dicembre 1997 n 471).

L'amministrazione tributaria permette di sanare le violazioni commesse in sede di predisposizione e presentazione delle dichiarazioni e di infrazioni (inosservanze) nel pagamento delle somme dovute attraverso il ravvedimento operoso

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili se e solo se le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state constatate e non siano iniziate le verifiche di accertamento (inviti di comparizione, richiesta di documenti).

Entro quando si deve presentare la dichiarazione?

Nel caso di presentazione in via telematica della dichiarazione (Redditi, Irap, IVA) il termine è fissato entro l'ultimo giorno del Nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per un'associazione sportiva dilettantistica in regime 398/91, le entrate provenienti da sponsorizzazioni sono assoggettate a IRAP?

L'art. 90 comma 11 della Legge 289/2002 non rende più applicabile ai sodalizi sportivi dilettantistici la disposizione di cui all'art. 111 bis del D.P.R. 917/1986. Tale articolo dispone che gli enti perdono la qualifica fiscale di "non commerciale" qualora esercitino attività commerciali in via prevalente per un intero periodo di imposta.

Un'associazione sportiva dilettantistica che ha corrisposto compensi a sportivi dilettanti, come previsto dall'Art. 67 comma 1 lett. m) del D.P.R. 917/1986, è obbligata a presentare il modello 770 Semplificato?

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione e alla presentazione del Modello 770 Semplificato per aver corrisposto compensi a sportivi dilettanti anche se l'importo corrisposto è al di sotto della soglia di imponibilità fiscale (euro 7.500) e non sono state effettuate ritenute.

Quando una dichiarazione si considera omessa?

Decorsi 90 giorni dopo il termine di presentazione, la dichiarazione non presentata si considera a tutti gli effetti omessa e non può essere regolarizzata con rendiconto.

Che cosa s'intende per dichiarazione correttiva nei termini?

In caso si voglia rettificare o integrare prima della scadenza del termine di presentazione, una dichiarazione già presentata, si può compilare una nuova dichiarazione con le eventuali modifiche, a patto che tale dichiarazione sia presentata entro i termini ordinari. Questa nuova dichiarazione è considerata "correttiva nei termini".

Cosa s'intende per dichiarazione integrativa?

Se sono scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione, l'associazione sportiva dilettantistica può presentare una nuova dichiarazione - completa di tutte le sue parti - "integrativa". Per poter presentare la dichiarazione integrativa è necessario che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata entro i termini

Quali sono le modalità di comunicazione dei redditi prodotti e delle relative imposte all'amministrazione fiscale?

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche, la comunicazione dei redditi prodotti e delle relative imposte avviene attraverso il Modello Unico - Enti non commerciali composto da:

- dichiarazione dei redditi;
- dichiarazione Irap;
- dichiarazione IVA (se il soggetto non ha adottato il regime forfetario previsto dalla L. 398/91);
- dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770 semplificato od ordinario).

CAPITOLO SETTIMO AUTORIZZAZIONI : PUBBLICITA' – SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI

Premessa

In generale, i Comuni con proprio regolamento possono escludere l'applicazione nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità, assoggettando le iniziative pubblicitarie al pagamento di **un canone**, in base ad una tariffa ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs n 446 del 15/12/1997.

Installazione di cartelloni pubblicitari all'interno di un impianto sportivo comunale (coperto o scoperto)

Dal 01/01/1999 il Comune di Venezia, avvalendosi di tale possibilità ha abolito l'imposta Comunale sulla Pubblicità istituendo il **Canone Autorizzatorio per l'installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP)**.

Il Canone è il corrispettivo che si deve versare al Comune per la **diffusione** di ogni messaggio pubblicitario in **luoghi pubblici** o **luoghi aperti al pubblico**.

Un'associazione sportiva dilettantistica gestore (conduttore) di un impianto sportivo coperto che prevede la presenza di pubblico o di un impianto sportivo scoperto se espone **mezzi pubblicitari** è soggetto al pagamento del Canone Autorizzatorio per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Sono considerati **mezzi pubblicitari**:

- messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura.
- Messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- Mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Locandine, piccoli cartelli, volantaggio, pubblicità sonora, **cartelli, striscioni, drappi** sono la forma con cui questi messaggi pubblicitari possono essere veicolati, all'interno di impianti sportivi, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L'associazione sportiva dilettantistica prima di avvalersi di qualsiasi forma pubblicitaria deve richiedere al Comune l'**autorizzazione** per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Per la **richiesta dell'autorizzazione** si compila un modulo predisposto, con marca da bollo, in cui si indicano:

- dati relativi all'associazione sportiva dilettantistica e al rappresentante legale;
- numero di cartelloni pubblicitari e dimensioni;
- tipologia di pubblicità: **temporanea** o **permanente**.

In caso di pubblicità temporanea il modulo si consegna presso l'Ufficio Tributi - Canone Autorizzatorio (CIMP); invece, in caso di pubblicità a carattere permanente il modulo si consegna presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

In media, per il rilascio dell'autorizzazione passano dai 7 ai 15 giorni.

In caso di **pubblicità temporanea**, l'importo del canone, calcolato dall'ufficio preposto, verrà corrisposto prima del rilascio dell'autorizzazione .

Invece in caso di pubblicità permanente l'importo del canone va corrisposto ogni anno entro il 28 Febbraio, come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e può essere rateizzato in caso di importi superiori a 516,00 Euro.

In entrambi i casi le modalità di pagamento previste sono:

- Bollettino postale;
- Bancomat;
- Carta di Credito.

Non si applica la riduzione del canone in caso di pubblicità con indicazione di loghi commerciali e sponsor .

Apertura di un punto di somministrazione di alimenti e bevande.

Tra le attività istituzionali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è compresa anche la gestione di un bar con somministrazione di alimenti e bevande.

Tale attività può essere svolta **solo se** si rispettano determinate condizioni, di seguito indicate:

- ❖ il servizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrebbe essere effettuato nella sede di svolgimento della propria attività istituzionale (impianto sportivo) e deve essere complementare all'attività sportiva ;
- ❖ il servizio dovrebbe essere gestito direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- ❖ la somministrazione di alimenti e bevande **deve essere riservata esclusivamente ai soci**.
- ❖ i locali devono essere situati all'interno della sede dell' impianto sportivo e **non possono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici**; all'esterno della struttura dell'impianto sportivo **non possono essere apposte insegne che pubblicizzino le attività di somministrazione effettuate all'interno**.

L'attività di ristorazione (trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari in pietanze) le mense e gli spacci costituiscono attività commerciali anche se rivolte ai soli soci . (Circolare Agenzia Entrate n 25 del 03/08/1979). Tali attività saranno soggette a tassazione (ved Cap. ?? Obblighi Fiscali).

L'Associazione Sportiva Dilettantistica che intende somministrare alimenti e bevande ai propri soci all'interno di un impianto sportivo **deve ottenere il rilascio di due autorizzazioni**:

1) **Autorizzazione Igienico – sanitaria dei Locali**. Tale autorizzazione richiede che i locali siano in possesso di determinati requisiti (es. bagni separati per gli addetti al bar e per i partecipanti con questi ultimi rispondenti all'assenza di barriere architettoniche per i portatori di handicap, i materiali utilizzati per i rivestimenti e i pavimenti, ecc.)

2) **Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.**

Per ottenere l'autorizzazione igienico - sanitaria dei locali è necessario compilare un apposito modulo e consegnarlo al Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), **indicando** la tipologia dell'attività (es. rivendita al pubblico di bevande, gelati, snack confezionati); **descrivendo** le modalità dello svolgimento dell'attività stessa; **allegando** copia della pianta planimetrica del locale e la relazione tecnica di un professionista che descriva i locali e gli estremi del certificato di agibilità.

Dopo il sopralluogo dei vigili sanitari e **l'ottenimento dell'autorizzazione** igienico sanitaria, l'Associazione Sportiva Dilettantistica **può procedere alla presentazione del modulo** per ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande alla direzione attività produttive, sviluppo economico e politiche comunitarie (SUAP) del Comune, allegando:

- Autorizzazione igienico/sanitaria dei locali rilasciata dal SIAN, competente allegando la pianta planimetrica dei locali, se richiesta;
- Attestazione che il Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica o un suo preposto posseggano i requisiti previsti per il commercio di prodotti alimentari (Art. 5 comma 5 del D. Lgs 31/03/1998 n 114) ;
- Una marca da bollo da € 14,62 per il rilascio dell'autorizzazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande.

Domande

Pubblicità

E' prevista la riduzione del Canone?

Si, la tariffa del canone è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati e associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

L'associazione sportiva dilettantistica che gestisce un impianto sportivo è sempre obbligata presentare la domanda ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari?

Si, è sempre necessario presentare la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione di installazione dei mezzi pubblicitari siano essi a carattere temporaneo o permanente.

In caso di cessazione di pubblicità permanente che cosa deve fare l'associazione sportiva dilettantistica?

In caso di cessazione di pubblicità permanente è necessario compilare l'apposito modulo indicante i dati relativi all'associazione sportiva dilettantistica e al rappresentante legale e il numero di cartelloni pubblicitari che cessano di essere installati all'interno dell'impianto allegando l'originale dell'atto di autorizzazione ed è necessario consegnare tale documentazione all'Ufficio Tributi Canone Autorizzatorio (CIMP).

In caso di omissione o ritardato pagamento del canone sussistono delle sanzioni ?

Si, sussistono delle sanzioni diverse a seconda dei casi.

L'omesso o insufficiente pagamento del canone, dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, comporta:

- una maggiorazione del 20% del canone dovuto;
- il pagamento degli interessi di mora al tasso legale.

Il ritardato pagamento del canone dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, comporta:

- una maggiorazione del 10% del canone dovuto se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- una maggiorazione del 20% del canone dovuto se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla scadenza;
- il pagamento degli interessi di mora al tasso legale.

Invece, l'installazione di mezzi pubblicitari senza aver ottenuto l'autorizzazione comporta:

- una sanzione amministrativa del 200% della tariffa. La sanzione è ridotta al 50% se il pagamento avviene entro 30 giorni dall'accertamento della Polizia Municipale;
- il pagamento del canone evaso con una maggiorazione del 20% ;
- il pagamento degli interessi di mora al tasso legale.

Somministrazione bevande e alimenti

Che tipo di autorizzazioni sono necessarie se all'entrata dell'impianto sportivo si desidera installare un distributore di bevande calde (caffè, cappuccino, the) e bevande (acqua, aranciata, coca-cola)?

In questo caso non è necessaria alcun tipo di autorizzazione.

In quali sanzioni l'associazione sportiva dilettantistica incorre in caso di assenza di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ?

L'inosservanza a quanto previsto con provvedimenti comunali ed il mancato rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco sono puniti con le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia (secondo quanto prescritto dall'ordinanza n 55438 del 18 Aprile 2001 del comune di Venezia)

In caso di violazione delle norme igienico sanitarie quali potrebbero essere le sanzioni ?

Nel caso di illecito penale, in quanto si verificano violazioni di norme poste a tutela della salute pubblica c'è la reclusione e l'ammenda che varia a seconda della gravità dell'illecito.

Invece, se si riscontrano solo illeciti amministrativi è prevista solo una sanzione pecuniaria.

Il locale adibito a Bar pur facendo parte dell'impianto Sportivo ha accesso diretto alla strada e pertanto possono accedervi anche clienti non soci dell'associazione sportiva dilettantistica, cosa comporta per l'associazione sportiva dilettantistica?

In questo caso l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti sarà considerata commerciale e pertanto a fini fiscali sarà tassabile.

Anche in questo caso sono richieste sia l'autorizzazione igienico sanitaria sia l'autorizzazione per la somministrazione di bevande ed alimenti.

CAPITOLO OTTAVO TUTELA SANITARIA

Premessa

Prima di iniziare qualsiasi attività sportiva non agonistica o agonistica organizzata da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, enti di promozione sportiva **è obbligatorio** sottoporsi ad un controllo medico per evitare rischi di patologie più o meno gravi.

La salute è un bene di valore inestimabile e si deve proteggere in tutti i modi possibili.

La Legislazione

In Italia, il testo legislativo di riferimento per la tutela sanitaria in ambito sportivo è la **LEGGE N 1099 del 26 Ottobre 1971**

L'art. 1 di questa legge specifica che: “ *la tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle Regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrispondono ai criteri di massima fissati dal Ministero della Sanità con il concorso delle Regioni stesse*”

In Veneto è la **LEGGE REGIONALE N 25 del 3 Agosto 1982** che stabilisce quali sono i criteri da rispettare per la tutela sanitaria di associati ed atleti di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al CONI o alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva.

La Legge Regionale in materia di tutela sanitaria richiama ciò che è determinato nel Decreto del Ministeriale, 18 Febbraio 1982, per l'attività sportiva agonistica e nel Decreto del Ministero della Sanità, 28 Febbraio 1983 per l'attività sportiva non agonistica.

Stabilito che per legge è **obbligatorio** (art. 2 Legge Regionale) **il controllo medico** prima di iniziare qualsiasi tipologia di attività sportiva organizzata da associazioni e società sportive dilettantistiche **riconosciute ai fini sportivi dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali** è necessario distinguere:

- la visita per l'idoneità per la pratica di attività motoria non agonistica;
- la visita per l'idoneità alla pratica di sport agonistico.

Attività Sportiva Non agonistica

Per la pratica di attività motoria **non agonistica**, dopo una visita accurata ma senza l'obbligo di accertamenti clinici e strumentali, il proprio medico di base o lo specialista in Medicina dello Sport **rilascia un certificato medico, con validità annuale.**

Tale certificato medico per essere valido deve riportare:

- 1) nell'intestazione “**Certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica**”



esclusivamente per coloro che praticano le attività sportive indicate nell'art. 1 del D.M. 28/02/1983:

- a) *gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito di attività parascolastiche;*
- b) *coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18/02/1982;*
- c) *coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quelle nazionali.*

2) la dizione “ *il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche*”.

ATTENZIONE

Il costo di tale certificato è pari a 30 Euro **solo per coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18/02/1982.**

Mentre, il certificato è **gratuito** negli altri due casi cioè per “*gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito di attività parascolastiche*” e per “*coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quelle nazionali*” .

A tal proposito è anche utile consultare il sito internet:

<http://web2.ulss12.ve.it>

dove nella pagina dedicata all'assistenza medica di base e pediatrica si può trovare:

- Elenco dei medici;
- Elenco delle prestazioni erogate dal medico e dal pediatra di base con la suddivisione tra Prestazioni Gratuite e Prestazioni a Pagamento.

Inoltre è bene ricordare che:

Il praticante di attività sportiva non agonistica non può ricorrere all'autocertificazione.

Infatti, dichiarazioni scagionanti sottoscritte dal praticante **non hanno alcuna validità.**

In questo caso la legge **stabilisce l'impossibilità di ricorrere all'autocertificazione sostitutiva per certificati medici e sanitari** (L. N. 15/68)

Attività Sportiva Agonistica

La modalità per ottenere l'**idoneità** alla pratica di **attività sportiva agonistica**, è la seguente:

- 1) l'atleta, prima del tesseramento deve espletare una visita specialistica;
- 2) tale visita deve essere richiesta dalla Associazione o Società sportiva di appartenenza o da quella che deve tesserare per la prima volta l'atleta, su apposito modulo.

In tale modulo devono essere presenti **gli estremi di Affiliazione** della società sportiva alla Federazione Sportiva Nazionale o all'Ente di Promozione Sportiva.
Se l'atleta è minorenne, è obbligatoria la presenza di un genitore che deve sottoscrivere una dichiarazione di consenso informato.

3) La visita può essere effettuata **SOLO** dagli specialisti in Medicina dello Sport operanti in strutture organizzate pubbliche oppure private.

Queste ultime devono essere inserite nell'apposito Albo Regionale, che è consultabile direttamente sul sito internet, <http://www.regione.veneto.it/serviziallapersona/sanità/attivitàdistrettuali/medicinadellosport.htm>

Lo specialista deve effettuare una visita completa, **comprendente l'anamnesi** (la storia clinica, anche familiare) dell'atleta e **l'esame dei grandi apparati** (respiratorio, cardiaco, muscolo-scheletrico).

Gli esami clinici e strumentali da effettuare sono i seguenti:

- **esame spirografico**, (con determinazione della capacità polmonare statica e dinamica e della massima ventilazione volontaria).
- **elettrocardiogramma a riposo**.
- **elettrocardiogramma dopo esecuzione di Step Test**; (sulla base di questo test deve essere calcolato l'I.R.I. (indice rapido di idoneità), che fornisce informazioni sulla capacità di recupero dell'atleta)
- **esame completo delle urine** (che deve essere eseguito obbligatoriamente da un laboratorio di analisi)

Per alcuni sport sono previsti **accertamenti accessori**:

- per lo sport subacqueo è **obbligatoria** la visita dello specialista Otorinolaringoiatra;
- per lo sci alpino (discesa libera) è **obbligatorio** l'elettroencefalogramma e la visita neurologica.

4) Al termine della visita lo specialista rilascia una certificazione.

Tale certificato ha **solitamente validità di 12 mesi**, (per sport di minor impegno, come il Tiro con l'Arco, la validità è di 24 mesi) e può essere di:

- **IDONEITÀ**, in caso di assenza di controindicazioni alla pratica sportiva specifica.
- **NON IDONEITÀ**, in caso di presenza di controindicazioni assolute o temporanee alla pratica sportiva specifica (la non idoneità deve essere comunicata dallo specialista alla ASL di appartenenza dello studio, alla Regione, alla federazione sportiva ed alla società dell'atleta, oltre, ovviamente, all'atleta stesso).
- **SOSPENSIONE**, se sono ritenuti necessari ulteriori accertamenti strumentali per la formulazione del giudizio (trascorsi 60 giorni dalla richiesta di accertamenti e in caso di omessa consegna degli stessi, la sospensione deve essere comunicata alla ASL di appartenenza dello studio, alla Regione, alla federazione sportiva ed alla società dell'atleta).

In caso di giudizio di NON IDONEITÀ, l'atleta entro 30 giorni può fare ricorso alla commissione regionale all'uopo istituita.

Lo specialista a completamento dell'iter esecutivo e burocratico, deve inviare alla ASL di appartenenza dello studio, ogni 6 mesi, l'elenco delle visite effettuate e deve conservare una scheda medica, di ogni atleta, con gli esami effettuati, per un periodo di 5 anni dalla data della visita.

5) Il costo della visita è imposto dalla legge e può variare nelle diverse regioni.

In Veneto la visita è

- **gratuita per gli atleti fino a 18 anni;**
- **a pagamento** dai 18 anni in poi. Le tariffe dipendono dall'attività agonistica svolta e dall'età dell'atleta.

Gli importi **sono fissi nelle strutture pubbliche** (ASL ecc.) e sono invece da considerare come **tariffa minima applicabile in quelle private.**

Domande

Cosa succede se il certificato di idoneità all'attività agonistica non è a norma di legge?

Nel caso in cui il certificato di idoneità alla pratica di attività agonistica non sia a norma di legge, alla società sportiva verrà applicata una sanzione da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2.500,00 per ogni certificato mancante o non in regola con le norme di legge.

Come si riconosce che il certificato di idoneità alla pratica di attività agonistica è a norma di legge?

Il certificato di idoneità alla pratica di attività agonistica è a norma di legge se:

- nell'intestazione è riportato " Nome e Cognome del Medico ed è indicata la specializzazione Medicina dello Sport";
- è specificato "Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica"
- in calce è riportato il nome del medico visitatore e il Timbro con numero Regionale composto da Sigla della Provincia, ASL e numero progressivo.

Chi è responsabile in caso di incidente ad atleti senza certificato?

La responsabilità è del Presidente dell'associazione sportiva e di tutti coloro che possono essere al corrente della situazione (dirigenti accompagnatori, istruttori) .

Questo vale anche per i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica.

Un atleta non tesserato, a titolo individuale, come può partecipare a Manifestazioni sportive agonistiche?

In questo caso, data l'obbligatorietà del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve essere presentata dall'interessato una richiesta di visita per il conseguimento dell'idoneità sportiva agonistica indicante chiaramente la finalità specifica della richiesta stessa.

Quale è il criterio per determinare il tesseramento agonistico di un atleta?

Il criterio per determinare il tesseramento agonistico di un atleta è demandato ad ogni singola Federazione Sportiva Nazionale ed è quasi sempre un criterio anagrafico.

Di seguito, si riportano alcuni esempi di età di ingresso all'attività agonistica, così come stabilito dalla Circolare CONI del 28 Maggio 2008:

ETA'	ATTIVITA' SPORTIVA
8 anni	Moto Enduro – Cross Trial e Velocità; Pattinaggio Artistico; Bocce (prove non veloci); Ginnastica; Nuoto; Tennis; Tennis Tavolo.
9 anni	Baseball; Tiro con L'Arco
10 anni	Hockey Pista; Scherma, Canottaggio (timoniere)
11 anni	Canottaggio (vogatore) ; Sci alpino; Pallacanestro;
12 anni	Atletica Leggera; vela; Taekwondo; Calcio; Judo e Arti Marziali; Rugby
13 anni	Pentathlon Moderno; Pugilato (nella Pre-Agonistica, dai 6 ai 13 anni è vietato il contatto fisico); Tiro a Volo
14 anni	Triathlon

Sitografia

<http://www.regione.veneto.it/Servizi alla Persona/Sanita/Attività Distrettuali/Medicina dello Sport.htm>

http://web2.ulss12.ve.it/html/ass_base.html

<http://www.elencomedici.com/medicina-sportiva/>

<http://www.fmsi.it>

<http://www.ordinemedicivenezia.it>

Riferimenti Normativi

Capitolo 1 Le varie forme per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica

Codice Civile

L 27/12/2002 n 289 art 90 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

L 13/05/1999 n 133 - Incentivi Legge Visco e Associazioni Sportive Dilettantistiche

DPR 10/02/2000 n 361 Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003

Capitolo 2 La costituzione di un' A.S.D. non riconosciuta

DLgs 04/12/1997 n 460 - Onlus e Enti non Commerciali

L 27/12/2002 n 289 art 90 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

L 13/05/1999 n 133 - Incentivi Legge Visco e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Codice Civile

DPR 26/10/1972 n 633- Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto

DPR 29/09/1973 n 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

L 16/12/1991 n 398 - Associazioni Sportive Dilettantistiche

DPR 22/12//1986 n 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (in vigore dal 01/01/2004 così come modificato dal DLgs 344/2003)

Capitolo 3 La costituzione di un' A.S.D. non riconosciuta

L 27/12/2002 n 289 art 90 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

DPR 22/12//1986 n 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (in vigore dal 01/01/2004 così come modificato dal DLgs 344/2003)

L 27/07/2004 n 186, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28/05/200 n 136

L 16/02/1942 n 426

DLgs 23/07/1999 n 242

L 15/03/1997 n 59 art 11

DLgs 23/07/1999 n 242

DPR 26/10/1972 n 633- Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto

L 16/12/1991 n 398 - Associazioni Sportive Dilettantistiche

L 13/05/1999 n 133 - Incentivi Legge Visco e Associazioni Sportive Dilettantistiche

Capitolo 4 Il Modello E.A.S.

DL 29/11/2008, n. 185 art 30 convertito, con modificazioni, dalla L 28/01/2009 n 2

DPR 22/12/1986 n 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi (in vigore dal 01/01/2004 così come modificato dal DLgs 344/2003)

DPR 26/10/1972 n 633- Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto

L 27/12/2002 n 289 art 90 – Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

L 16/12/1991 n 398 - Associazioni Sportive Dilettantistiche

Circolare Agenzia Entrate 29/10/2009 n 45/E

Capitolo 5 Responsabilità

Codice Civile

Capitolo 6 Obblighi Fiscali

DPR 26/10/1972 n 633 “Imposta sul Valore Aggiunto”

DPR 22/12/1986 n 917 “Testo Unico delle imposte sui redditi” (successive modifiche)

DLgs 15/12/1997 n 446 “Imposta Regionale sulle Attività Produttive”

Legge 133/1999 art 25 “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”

DPR 13/3/2002 n 69 “Disposizioni riguardo modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi per società ed associazioni sportive dilettantistiche”

DLgs 18/12/1997 n 471 “Sanzioni in materia di Imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto”

Legge 289/2002 art 90

D.L. 28 Maggio 2004 n 136

Delibere CONI:

n 1273 del 15/07/2004

n 1288 del 11/11/2004

Capitolo 7 Autorizzazioni: Pubblicità Somministrazione bevande e alimenti

Decreto Legislativo n 446 del 15/12/1997

Regolamento Consiglio Comunale n 41 del 22/03/1999

Legge 266 del 23/12/2005 Art. 1 comma 128.

Legge 289 del 27/12/2002 Art. 90 comma 11-bis

NOTA prot 1576/2006 del 3/04/2007 Agenzia delle Entrate

Decreto Legislativo del 04/12/1997 n 460

Legge 25/08/1991 n 287

Capitolo 8 Tutela Sanitaria

Legge N 1099 26/10/1971 “ Tutela Sanitaria delle Attività Sportive”

Decreto Ministero della Sanità 28 febbraio 1983 “ Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche”

Legge Regione Veneto n 25 del 03/08/1982

Circolare Regione Veneto n 9102/20112 del 17/03/1994 (esplicativa del DM 28/02/1982)

Nota Regione Veneto n 7828/20254 del 13/11/1997

Nota Regione Veneto n 252/20254 del 13/01/1999

Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale in Supplemento Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n 134 12/06/2006

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 “ Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”

Circolare Ministeriale n 500 del 18/03/1996 ” Linee Guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità dell’attività sportiva agonistica”

Circolare Regione Veneto n 32491/20112 del 12/09/1994.

Circolare regione Veneto n 609113 del 23/10/2006.

Circolare CONI 28 maggio 2008 “Età minima di accesso all’attività agonistica ex D.M 18/02/1982



Pattinodromo di Via della Fonte

ALLEGATI

Convocazione Assemblea Ordinaria

A.S.D _____
Via _____
Cap _____ Citta _____
C.F. _____
P. IVA _____

Ai Sigg. Soci

Venezia Mestre, _____

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

Con la presente il Consiglio Direttivo di questa Associazione h deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno _____ alle ore _____ in prima convocazione e per il medesimo giorno alle ore _____ in seconda convocazione presso la sede sociale dell'Associazione in _____ Via _____ - .

L'Assemblea dovrà deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente;
2. Rinnovo Consiglio Direttivo;
3. Approvazione del Rendiconto consuntivo della stagione sportiva _____;
4. Approvazione del Rendiconto preventivo della stagione sportiva _____; .;
5. Attivazione corso di _____ - ;
6. Varie ed Eventuali.

Si ricorda che a norma dello Statuto sociale art. _____ possono partecipare ed esprimere il voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. In considerazione dell'importanza degli argomenti posti all'ordine del giorno si prega di essere presenti o di delegare altro socio.

Distinti Saluti
Il Presidente

SCHEMI DI VERBALI ASSEMBLEE SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Il _____ alle ore _____ in _____ presso la sede del _____ si e' riunita l'assemblea straordinaria dei soci del _____, convocata per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. _____, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. _____.

Il Presidente rileva che la riunione e' stata regolarmente convocata, che sono presenti n. ____ e regolarmente rappresentati n. ____ soci e così complessivamente n. ____ soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal Dlgs. 460/97.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore _____.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si e' riunita in 2a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del rendiconto economico-finanziario al _____;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1a convocazione e' andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio chiuso il _____ le cui risultanze sono le seguenti.

Ricavi dell'esercizio _____ € _____

Costi dell'esercizio _____ € _____

Avanzo (o disavanzo) di esercizio _____ € _____

(qualora l'Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività)

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il economico - finanziario, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore _____, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

* Il presente verbale va compilato nel caso in cui l'assemblea sia esclusivamente convocata per l'approvazione del rendiconto annuale e quindi non coincida con la nomina del Consiglio, il quale può avere una durata superiore ad un anno.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO ANNUALE E PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si e' riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del rendiconto economico-finanziario al _____;
2. Nomina del Consiglio Direttivo;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione e' andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico – finanziario relativo all'esercizio chiuso il _____ le cui risultanze sono le seguenti.

Ricavi dell'esercizio _____

Costi dell'esercizio _____

Utile (o perdita) di esercizio _____

(qualora l'Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività).

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il rendiconto , messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Sul 2° punto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea e' tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del socio.....l'assemblea all'unanimità' delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci (qualora lo statuto sociale preveda l'istituzione del collegio dei revisori l'assemblea dovrà provvedere anche al rinnovo di detto organismo).

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle oreprevia lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

(**)Questo verbale va redatto nel caso in cui l'assemblea annuale di rendiconto debba eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

VERBALE DEL CONSIGLIO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocato, si e' riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e delle cariche sociali;
2. Ratifica iscrizione nuovi soci;
3. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente Sig. _____;

Funge da verbalizzatore il Sig. _____

Il Presidente verifica la validità della seduta.

Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente e ravvisandone la necessità di provvedere alla nomina di altre cariche sociali.

Su proposta del Consigliere _____ all'unanimità viene deliberato di nominare il Presidente dell'Associazione il Sig. _____, il quale accetta ringraziando.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera inoltre l'assegnazione delle seguenti cariche sociali:

- Vicepresidente _____
- Segretario _____
- Consiglieri _____

(la designazione delle cariche sociali va fatta secondo le specifiche esigenze).

Il Presidente prende nuovamente la parola per procedere all'approvazione dei nuovi soci, che hanno presentato la loro domanda di iscrizione al sodalizio nel corso dell'anno _____.

I nuovi soci sono :

- _____, - _____, - _____, - _____, - _____, - _____,
messi ai voti, vengono approvati all'unanimità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle oreprevia stesura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO PER L'APERTURA DI C/C BANCARI

Oggi _____ alle ore _____ in _____ presso la sede sociale si e' riunito il Comitato Direttivo dell'Associazione _____.

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri _____ chiama a fungere da segretario il Sig. _____ . Preliminarmente il Presidente informa i Consiglieri che per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione si rende opportuna l'accensione di un c/c bancario.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di autorizzare il Presidente Sig. _____ ad aprire presso la Banca _____ filiale di dell'associazione conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo ivi compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto di c/c e di depositare la propria firma.

Lo stesso potrà altresì autorizzare il deposito della firma del Sig. _____ il quale potrà operare sul predetto c/c.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....



DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE
(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL CONTRIBUENTE

QUADRO A - TIPO RICHIESTA

- ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
- 2 DUPLICATO DEL CERTIFICATO
- 3 VARIAZIONE DATI
- 4 RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27.02.85 N.52
TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR II

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO B - DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE **OGNI SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

SIGLA _____ DESCRIZIONE ATTIVITA' **SPORT DILETTANTISTICO**

COD. ATTIVITA' **9 319 00** NATURA GIURIDICA **12** TERMINE APPROV. BIL. **30/04/2010** DICHIARAZIONE IVA SI NO

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P. **30 10 0** COMUNE (senza abbreviazioni) **VENEZIA** PROV. **VE**

INDIRIZZO **VIA ROMA** NUM. CIVICO **10**

DOMICILIO FISCALE

C.A.P. **30 10 0** COMUNE (senza abbreviazioni) **VENEZIA** PROV. **VE**

INDIRIZZO **VIA ROMA** NUM. CIVICO **10**

QUADRO C - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE **B R T G N N 5 9 C 0 3 L 7 3 6 X**

COGNOME **BARTOLI** NOME **GIANNI** CARICA **01** INIZIO PROCEDIMENTO _____

INDIRIZZO **VIA TASSO, 5** PROV. **VE** DATA DI NASCITA **0 3 0 3 5 9**

RESIDENZA ANAGRAFICA

C.A.P. **30 10 0** COMUNE (senza abbreviazioni) **VENEZIA** PROV. **VE**

INDIRIZZO **VIA TASSO** NUM. CIVICO **5**

DATA _____

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE _____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

- ATTRIBUZIONE
- ATTRIBUZIONE DIFFERITA
- DUPLICATO DEL CERTIFICATO
- VARIAZIONE DATI
- RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27.02.85 N.52
TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR II

CODICE FISCALE ASSEGNATO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il Soggetto _____
ha presentato domanda di _____
presso l'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI _____



IL FUNZIONARIO

DATA

AUTRICI DEI TESTI:

DI RENZO Valentina Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Consulente di Associazioni Sportive. Relatrice di Convegni a livello Regionale (Scuola dell Sport Coni Veneto) e collaboratrice della rivista Fiscosport.

CANTANNA Laura Dottore Commercialista. Tutor presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (MI) per la facoltà di Economia e Commercio e tutor per il Corso di Laurea in Scienze Motorie Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (MI).

La guida è nata come progetto a cura dei Servizi Sportivi della Terraferma:

CERCATO Lucio Responsabile Servizi Sportivi Terraferma
Coordinatore del Progetto

SEMENZATO Emanuele U.O.C. Servizi Sportivi Terraferma
Collaboratore